



ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

8 maggio 2014 – Unica Convocazione

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione in merito al punto n. 1 all'Ordine del Giorno della Parte Straordinaria

(redatta ai sensi dell'art. 125-ter del D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato e integrato, e dell'art. 72 del Regolamento adottato con Delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato)

Via Angelo Rizzoli 8 - 20132 Milano

Capitale sociale €475.134.602,10 Registro Imprese e Codice Fiscale/Partita IVA n. 12086540155 R.E.A. 1524326

La presente documentazione non costituisce un'offerta o un invito a sottoscrivere o acquistare titoli. I titoli cui si fa riferimento non sono stati e non saranno registrati negli Stati Uniti ai sensi dell'United States Securities Act del 1933 (come successivamente modificato) (il "Securities Act") o in Australia, Canada o Giappone nonché in qualsiasi altro paese in cui tale offerta o sollecitazione sia soggetta all'autorizzazione da parte di autorità locali o comunque vietata ai sensi di legge. I titoli ivi indicati non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti o a U.S. Persons salvo che siano registrati ai sensi del Securities Act o in presenza di un'esenzione alla registrazione applicabile ai sensi del Securities Act. Copie di questo documento non vengono preparate né possono essere distribuite o inoltrate negli Stati Uniti, in Canada, Australia o Giappone.

These materials do not constitute an offer or an invitation to subscribe for or purchase any securities. The securities referred to herein have not been registered and will not be registered in the United States under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act") or in Australia, Canada or Japan or any other jurisdiction where such an offer or solicitation would require the approval of local authorities or otherwise be unlawful. The securities may not be offered or sold in the United States or to U.S. Persons unless such securities are registered under the Securities Act or an exemption from the registration requirements of the Securities Act is available. Copies of these materials are not being made and may not be distributed or sent into the United States, Canada, Australia or Japan.

Punto n. 1 all'Ordine del Giorno dell'Assemblea – Parte Straordinaria.

Conversione delle Azioni di Risparmio di Categoria A e delle Azioni di Risparmio di Categoria B in azioni ordinarie: (i) attribuzione ai possessori di Azioni di Risparmio di Categoria A e ai possessori di Azioni di Risparmio di Categoria B della facoltà di convertire ciascuna Azione di Risparmio detenuta in un'azione ordinaria, con pagamento di un conguaglio, e (ii) conversione obbligatoria delle Azioni di Risparmio di Categoria A e delle Azioni di Risparmio di Categoria B in circolazione al termine del periodo per l'esercizio della facoltà di conversione di cui al punto (i) in azioni ordinarie, senza pagamento di alcun conguaglio. Modifica degli artt. 5, 6, 24 e 25 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

la presente relazione illustrativa, redatta ai sensi dell'art. 72 del Regolamento adottato con Delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato (di seguito, il “**Regolamento Emittenti**”) e nel rispetto di quanto previsto dallo Schema n. 6 dell'Allegato 3A del medesimo Regolamento Emittenti è finalizzata a fornire le necessarie informazioni sull'argomento posto al primo punto dell'ordine del giorno dell'Assemblea – Parte Straordinaria.

La presente relazione illustrativa sarà trasmessa alla CONSOB e sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede della Società, sul sito *internet* della medesima (www.rcsmediagroup.it) nonché presso Borsa Italiana S.p.A., nei termini di legge.

* * *

Come noto, nel corso del 2013, RCS Mediagroup S.p.A. (di seguito, “**RCS**” o la “**Società**”) ha realizzato, nell'ambito dei provvedimenti ai sensi dell'art. 2446 del codice civile deliberati dall'Assemblea Straordinaria del 30 maggio 2013, un'operazione di ricapitalizzazione che ha previsto, tra l'altro, l'aumento del capitale sociale – conclusosi nel luglio 2013, per un controvalore complessivo pari a Euro 409.912.689,46 – e l'emissione di nuove azioni di risparmio di categoria B (di seguito, le “**Azioni di Risparmio di Categoria B**”) provviste di diritti poziori rispetto a quelli delle azioni ordinarie ma postergati rispetto a quelli delle azioni di risparmio già in circolazione, ridenominate azioni di risparmio di categoria A (di seguito, le “**Azioni di Risparmio di Categoria A**” e, insieme alle Azioni di Risparmio di Categoria B, le “**Azioni di Risparmio**”).

In data 24 maggio 2013 e, quindi, in un momento anteriore al completamento della predetta operazione di ricapitalizzazione, si è tenuta l'Assemblea Speciale dei possessori di azioni di risparmio di RCS allora in circolazione, convocata dal Rappresentante Comune su richiesta di un azionista legittimato ai sensi della normativa vigente, per deliberare sul seguente ordine del giorno: informativa sull'opportunità di attuare un'operazione di conversione obbligatoria alla pari delle azioni di risparmio non convertibili in azioni ordinarie della Società e all'attribuzione al Rappresentante Comune dell'incarico di presentare agli organi sociali corrispondente formale richiesta. L'Assemblea Speciale – alla quale hanno partecipato n. 7 azionisti, complessivamente rappresentanti l'1,984% del capitale sociale di categoria e lo 0,076% del capitale sociale della Società – ha approvato a maggioranza le proposte all'ordine del giorno.

In vista dell'Assemblea Speciale, in data 14 maggio 2013 il Consiglio di Amministrazione ha reso note le proprie considerazioni riservandosi di esaminare e valutare, in un momento successivo alla ricapitalizzazione della Società, eventuali proposte concernenti la posizione e il trattamento dei possessori di azioni di risparmio, anche nel contesto di un'eventuale operazione di conversione delle stesse in azioni ordinarie. Le considerazioni del Consiglio di Amministrazione sono a disposizione del pubblico sul sito *internet* della Società, sezione Governance / Assemblee dei Soci / Archivio Assemblee – 2013.

Anche tenuto conto di quanto precede, in data 28 marzo 2014 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare l'Assemblea, in sede straordinaria, per sottoporre agli Azionisti la proposta di conversione delle Azioni di Risparmio in azioni ordinarie nei termini di seguito illustrati.

1. Motivazioni dell'operazione proposta.

1.1. Descrizione dell'operazione.

L'operazione prevede, in un unico contesto:

- l'attribuzione ai possessori di Azioni di Risparmio della facoltà di convertire le Azioni di Risparmio detenute in azioni ordinarie RCS, con godimento regolare, sulla base (i) di un rapporto di conversione pari a 1 azione ordinaria per ciascuna Azione di Risparmio di Categoria A, con pagamento di un conguaglio di Euro 0,26 e (ii) di un rapporto di conversione pari a 1 azione ordinaria per ciascuna Azione di Risparmio di Categoria B, con pagamento di un conguaglio di Euro 0,68 (di seguito, la “**Conversione Facoltativa**”) nonché
- la conversione obbligatoria delle Azioni di Risparmio in circolazione al termine del periodo per l'esercizio della Conversione Facoltativa in azioni ordinarie, con godimento regolare, sulla base (i) di un rapporto di conversione pari a 0,77 azione ordinaria per ciascuna Azione di Risparmio di Categoria A, senza pagamento di alcun conguaglio e senza riduzione del capitale sociale, e (ii) di un rapporto di conversione pari a 0,51 azione ordinaria per ciascuna Azione di Risparmio di Categoria B, senza pagamento di alcun conguaglio e senza riduzione del capitale sociale (di seguito, la “**Conversione Obbligatoria**”, e congiuntamente alla Conversione Facoltativa, la “**Conversione**”).

La Conversione intende raggiungere l'obiettivo della conversione totale delle Azioni di Risparmio in circolazione, nel rispetto delle prerogative dei relativi possessori ai quali verrebbe innanzitutto riconosciuta la possibilità di optare per la Conversione Facoltativa sulla base di termini di conversione che, tenuto conto dell'entità del conguaglio, incorporano i seguenti premi impliciti:

	Conversione Facoltativa Azioni di Risparmio A	Conversione Facoltativa Azioni di Risparmio B
Entità del premio rispetto al prezzo al 28 marzo 2014	12,7%	20,2%
Entità del premio rispetto al prezzo medio del mese antecedente il 28 marzo 2014	19,6%	38,7%
Entità del premio rispetto al prezzo medio dei 3 mesi antecedenti il 28 marzo 2014	31,7%	46,8%
Entità del premio rispetto al prezzo medio dei 6 mesi antecedenti il 28 marzo 2014	42,7%	58,6%

Per le Azioni di Risparmio in circolazione al termine del periodo per l'esercizio della Conversione Facoltativa si procederà alla Conversione Obbligatoria sulla base di rapporti di conversione che incorporano i seguenti premi impliciti:

	Conversione Obbligatoria Azioni di Risparmio A	Conversione Obbligatoria Azioni di Risparmio B
Entità del premio rispetto al prezzo al 28 marzo 2014	2,4%	2,1%
Entità del premio rispetto al prezzo medio del mese antecedente il 28 marzo 2014	9,1%	19,4%
Entità del premio rispetto al prezzo medio dei 3 mesi antecedenti il 28 marzo 2014	21,8%	33,5%
Entità del premio rispetto al prezzo medio dei 6 mesi antecedenti il 28 marzo 2014	33,2%	49,0%

Secondo quanto sarà meglio illustrato nei successivi paragrafi 8.4 e 9.4:

- la Conversione Facoltativa e la Conversione Obbligatoria delle Azioni di Risparmio di Categoria A sono condizionate all'approvazione, ai sensi dell'art. 146, comma 1, lett. b), del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito, il "TUF"), della proposta di Conversione Obbligatoria da parte dei possessori di Azioni di Risparmio di Categoria A;
- la Conversione Obbligatoria delle Azioni di Risparmio di Categoria A è, inoltre, condizionata alla circostanza per cui il complessivo valore di liquidazione delle azioni per le quali sarà eventualmente esercitato il diritto di recesso da parte dei possessori delle Azioni di Risparmio di Categoria A, determinato ai sensi dell'art. 2437-ter del codice civile, non ecceda Euro 3.000.000,00;
- la Conversione Facoltativa e la Conversione Obbligatoria delle Azioni di Risparmio di Categoria B sono condizionate all'approvazione ai sensi dell'art. 146, comma 1, lett. b), del TUF, della proposta di Conversione Obbligatoria da parte dei possessori di Azioni di Risparmio di Categoria B;
- la Conversione Obbligatoria delle Azioni di Risparmio di Categoria B è, inoltre, condizionata alla circostanza per cui il complessivo valore di liquidazione delle azioni per le quali sarà eventualmente esercitato il diritto di recesso da parte dei possessori delle Azioni di Risparmio di Categoria B, determinato ai sensi dell'art. 2437-ter del codice civile, non ecceda Euro 2.000.000,00.

Conseguentemente, potrebbero verificarsi i seguenti scenari:

- qualora né l'Assemblea Speciale dei possessori di Azioni di Risparmio di Categoria A né l'Assemblea Speciale dei possessori di Azioni di Risparmio di Categoria B approvassero la proposta di Conversione Obbligatoria delle Azioni di Risparmio della relativa categoria, la Società non procederebbe né alla Conversione Facoltativa né alla Conversione Obbligatoria;
- qualora l'Assemblea Speciale dei possessori di Azioni di Risparmio di Categoria A non approvasse la proposta di Conversione Obbligatoria delle Azioni di Risparmio della relativa categoria, la Società procederebbe esclusivamente alla Conversione Facoltativa e alla Conversione Obbligatoria delle Azioni di Risparmio di Categoria B;
- qualora l'Assemblea Speciale dei possessori di Azioni di Risparmio di Categoria B non approvasse la proposta di Conversione Obbligatoria delle Azioni di Risparmio della relativa categoria, la Società procederebbe esclusivamente alla Conversione Facoltativa e alla Conversione Obbligatoria delle Azioni di Risparmio di Categoria A;

- qualora, a esito della Conversione Facoltativa delle Azioni di Risparmio di Categoria A, il complessivo valore di liquidazione delle azioni per le quali sarà stato eventualmente esercitato il diritto di recesso da parte dei possessori delle Azioni di Risparmio di Categoria A, determinato ai sensi dell'art. 2437-ter del codice civile, eccedesse l'importo di Euro 3.000.000,00, la Società, ferma restando la possibilità di rinunciare alla condizione in questione, non procederebbe alla Conversione Obbligatoria delle Azioni di Risparmio di Categoria A in circolazione al termine del periodo per l'esercizio della Conversione Facoltativa delle Azioni di Risparmio di Categoria A;
- qualora, a esito della Conversione Facoltativa delle Azioni di Risparmio di Categoria B, il complessivo valore di liquidazione delle azioni per le quali sarà stato eventualmente esercitato il diritto di recesso da parte dei possessori delle Azioni di Risparmio di Categoria B, determinato ai sensi dell'art. 2437-ter del codice civile, eccedesse l'importo di Euro 2.000.000,00, la Società, ferma restando la possibilità di rinunciare alla condizione in questione, non procederebbe alla Conversione Obbligatoria delle Azioni di Risparmio di Categoria B in circolazione al termine del periodo per l'esercizio della Conversione Facoltativa delle Azioni di Risparmio di Categoria B.

1.2. Tempistica indicativa.

Si prevede, allo stato, di realizzare l'operazione secondo la seguente tempistica indicativa:

- (i) 6 maggio 2014: Assemblee Speciali dei possessori di Azioni di Risparmio di Categoria A e dei possessori di Azioni di Risparmio di Categoria B;
- (ii) 8 maggio 2014: Assemblea Straordinaria degli azionisti della Società;
- (iii) successivamente all'iscrizione delle delibere nel Registro delle Imprese di Milano:
 - avvio del periodo di quindici giorni per l'esercizio del diritto di recesso da parte dei possessori di Azioni di Risparmio di Categoria A e/o dei possessori di Azioni di Risparmio di Categoria B che non avranno concorso all'approvazione delle relative deliberazioni;
 - avvio del periodo per l'esercizio della Conversione Facoltativa;
- (iv) al termine del periodo per l'esercizio del diritto di recesso: valutazione in ordine all'avveramento della condizione concernente il complessivo valore di liquidazione delle Azioni di Risparmio per le quali sarà eventualmente esercitato il diritto di recesso da parte dei relativi possessori (e, in caso di avveramento, decisione in ordine alla rinuncia ad avvalersi di tale condizione);
- (v) al termine del periodo per l'esercizio della Conversione Facoltativa,
 - qualora la condizione *sub* (iv) si sia avverata con riferimento a entrambe le categorie di Azioni di Risparmio o, comunque, la Società vi abbia rinunciato: esecuzione della Conversione Obbligatoria di entrambe le categorie di Azioni di Risparmio e avvio della procedura di vendita in opzione delle azioni per le quali sarà stato esercitato il diritto di recesso;
 - qualora la condizione *sub* (iv) si sia avverata esclusivamente con riferimento alle Azioni di Risparmio di Categoria A: (aa) esecuzione della Conversione Obbligatoria delle Azioni di Risparmio di Categoria A e avvio della procedura di vendita in opzione delle azioni per le quali sarà stato esercitato il diritto di recesso e (bb) mancata esecuzione della Conversione Obbligatoria delle Azioni di Risparmio di Categoria B e inefficacia delle dichiarazioni di recesso esercitate dai possessori di Azioni di Risparmio di Categoria B;
 - qualora la condizione *sub* (iv) si sia avverata esclusivamente con riferimento alle Azioni di Risparmio di Categoria B: (aa) esecuzione della Conversione Obbligatoria

delle Azioni di Risparmio di Categoria B e avvio della procedura di vendita in opzione delle azioni per le quali sarà stato esercitato il diritto di recesso e (bb) mancata esecuzione della Conversione Obbligatoria delle Azioni di Risparmio di Categoria A e inefficacia delle dichiarazioni di recesso esercitate dai possessori di Azioni di Risparmio di Categoria A;

- qualora la condizione *sub* (iv) non si sia avverata con riferimento a entrambe le categorie di Azioni di Risparmio e la Società non vi abbia rinunciato: mancata esecuzione della Conversione Obbligatoria di entrambe le categorie di Azioni di Risparmio e inefficacia delle dichiarazioni di recesso esercitate.

Ad esito dell'operazione, le Azioni di Risparmio oggetto di Conversione saranno revocate dalle quotazioni sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e le azioni ordinarie rivenienti dalla Conversione verranno negoziate sul medesimo Mercato Telematico Azionario.

1.3. Motivazioni dell'operazione proposta.

La Conversione consentirebbe, innanzitutto, di semplificare la struttura del capitale sociale, che è oggi articolato in tre categorie di azioni realizzando un'esigenza di semplificazione che è particolarmente avvertita anche in ragione del progressivo venir meno dell'interesse del mercato per le azioni di risparmio.

La Conversione, inoltre, realizzando la concentrazione delle operazioni su un'unica linea di quotazione, consentirebbe di ampliare il flottante complessivo delle azioni ordinarie, creando i presupposti per una maggiore liquidità del titolo e, dunque, per una maggiore regolarità e continuità negli scambi e per un maggiore interesse da parte del mercato e degli investitori istituzionali sul titolo.

Per effetto del contributo in denaro che verrebbe corrisposto a titolo di conguaglio dai possessori di Azioni di Risparmio che decideranno di aderire alla Conversione Facoltativa – il cui ammontare massimo, in caso di integrale adesione, sarebbe pari a Euro 59.706.790,20 – la Società potrebbe altresì conseguire un rafforzamento della propria struttura patrimoniale.

In particolare, la Conversione consentirebbe:

- ai possessori di Azioni di Risparmio che eserciteranno la Conversione Facoltativa di beneficiare di un premio implicito di conversione nella misura indicata al precedente paragrafo 1.1, fermo restando l'obbligo di pagamento del conguaglio;
- ai possessori di Azioni di Risparmio che non eserciteranno la Conversione Facoltativa di beneficiare di un premio implicito di conversione nella misura indicata al precedente paragrafo 1.1;
- a tutti possessori di Azioni di Risparmio (i) di beneficiare dei diritti spettanti ai possessori di azioni ordinarie (*in primis* il diritto di voto nell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria della Società), (ii) di ricevere un titolo che presenta un maggior grado di liquidità in termini di volumi di negoziazione e (iii) di realizzare il valore dei privilegi patrimoniali statutariamente riconosciuti alle Azioni di Risparmio che è incorporato nei relativi prezzi di mercato;
- ai possessori di azioni ordinarie di beneficiare del venir meno dei privilegi patrimoniali attribuiti ai possessori di Azioni di Risparmio;
- a tutti gli azionisti di veder aumentare il numero delle azioni ordinarie e, conseguentemente, la liquidità del titolo.

2. Descrizione dei diritti o privilegi spettanti alle Azioni di Risparmio.

Il capitale sociale di RCS, pari a Euro 475.134.602,10, è diviso in n. 424.913.592 azioni ordinarie, n. 29.349.593 Azioni di Risparmio di Categoria A e n. 77.878.422 Azioni di Risparmio di Categoria B, tutte prive dell'indicazione del valore nominale.

Le azioni ordinarie sono nominative mentre le Azioni di Risparmio sono al portatore. Esse sono indivisibili e liberamente trasferibili.

2.1. *Privilegi patrimoniali.*

Ai sensi dell'art. 24 dello Statuto sociale, gli utili netti risultanti dal bilancio, regolarmente approvato, dedotta la quota di riserva legale, devono essere distribuiti alle Azioni di Risparmio secondo l'ordine che segue:

- alle Azioni di Risparmio di Categoria A fino alla concorrenza di Euro 0,05 per azione;
- alle Azioni di Risparmio di Categoria B fino alla concorrenza, per ciascuna azione, del 5% della parità contabile delle Azioni di Risparmio di Categoria B (intesa come il rapporto di volta in volta esistente tra (i) l'importo complessivo dei conferimenti al capitale nel tempo effettuati per la sottoscrizione delle Azioni di Risparmio di Categoria B e (ii) il numero complessivo di Azioni di Risparmio di Categoria B esistenti) (di seguito, la "**Parità Contabile delle Azioni di Risparmio di Categoria B**").

Gli utili che residuano, di cui l'Assemblea deliberi la distribuzione, sono ripartiti fra tutte le azioni ordinarie e le Azioni di Risparmio in modo che:

- a ciascuna Azione di Risparmio di Categoria A spetti un dividendo complessivo maggiorato, rispetto a quello delle azioni ordinarie, in misura pari a Euro 0,02;
- a ciascuna Azione di Risparmio di Categoria B spetti un dividendo complessivo maggiorato, rispetto a quello delle azioni ordinarie, in misura pari al 2% della Parità Contabile delle Azioni di Risparmio di Categoria B.

Quando in un esercizio sia stato assegnato a ciascuna Azione di Risparmio di Categoria A un dividendo inferiore a Euro 0,05 e/o a ciascuna Azione di Risparmio di Categoria B un dividendo per azione inferiore al 5% della Parità Contabile delle Azioni di Risparmio di Categoria B, la differenza è computata in aumento del dividendo privilegiato nei due esercizi successivi (di seguito, il "**Cumulo dei Dividendi**").

Alle Azioni di Risparmio spetta altresì un privilegio nel rimborso del capitale sociale per cui, allo scioglimento della Società, le Azioni di Risparmio di Categoria A hanno prelazione nel rimborso del capitale fino a concorrenza di Euro 1,00 per azione e, subordinatamente all'integrale rimborso in favore delle Azioni di Risparmio di Categoria A, le Azioni di Risparmio di Categoria B hanno prelazione nel rimborso fino a concorrenza di un importo per azione pari alla Parità Contabile delle Azioni di Risparmio di Categoria B. In caso di distribuzione di riserve le Azioni di Risparmio hanno gli stessi diritti delle altre azioni.

Le perdite vengono imputate, nell'ordine, alla frazione di capitale sociale rappresentata dalle azioni ordinarie e, per l'eccedenza, alla frazione di capitale sociale rappresentata dalle Azioni di Risparmio di Categoria B e, per l'eccedenza, alla frazione di capitale sociale rappresentata dalle Azioni di Risparmio di Categoria A.

2.2. *Diritti amministrativi e altri diritti.*

Ai sensi degli artt. 145 e 146 del TUF:

- le Azioni di Risparmio di Categoria A conferiscono il diritto di voto nell'Assemblea Speciale dei possessori di Azioni di Risparmio di Categoria A;

- le Azioni di Risparmio di Categoria B conferiscono il diritto di voto nell'Assemblea Speciale dei possessori di Azioni di Risparmio di Categoria B;
- le deliberazioni dell'Assemblea generale della Società che pregiudicano i diritti di categoria delle Azioni di Risparmio di Categoria A e/o delle Azioni di Risparmio di Categoria B devono essere sottoposte all'approvazione della relativa Assemblea Speciale.

Ai sensi dell'art. 6 dello Statuto sociale:

- i possessori delle Azioni di Risparmio non hanno il diritto di chiedere la convocazione, di intervenire o di esprimere il voto nelle Assemblee Ordinarie e Straordinarie della Società.
- ai Rappresentanti Comuni dei possessori delle Azioni di Risparmio vengono tempestivamente inviate comunicazioni inerenti le operazioni societarie che possano influenzare l'andamento delle quotazioni delle Azioni di Risparmio;
- in caso di esclusione dalla negoziazione nei mercati regolamentati delle azioni ordinarie o delle Azioni di Risparmio della Società, le Azioni di Risparmio mantengono i propri diritti e le proprie caratteristiche, salvo diversa delibera assembleare.

3. Criticità specifiche dell'operazione proposta.

L'operazione di Conversione presenta le seguenti criticità:

- alle date di efficacia della Conversione Facoltativa, ove esercitata, e/o della Conversione Obbligatoria (si vedano, al riguardo, i successivi paragrafi 8.3 e 9.3), i possessori di Azioni di Risparmio di Categoria A e di Azioni di Risparmio di Categoria B perderanno i privilegi patrimoniali e i diritti amministrativi attribuiti dallo Statuto sociale a tali categorie di azioni;
- alle date di efficacia della Conversione Facoltativa, ove esercitata, e/o della Conversione Obbligatoria, i possessori di Azioni di Risparmio, divenendo azionisti ordinari, perderanno il privilegio del Cumulo dei Dividendi. Pertanto, a decorrere da tali date i possessori di Azioni di Risparmio concorreranno all'eventuale distribuzione di utili al pari degli altri azionisti ordinari, senza poter vantare alcuna pretesa con riferimento ai dividendi relativi agli esercizi precedenti;
- alle date di efficacia della Conversione Facoltativa, ove esercitata, e/o della Conversione Obbligatoria, i diritti di voto degli azionisti ordinari verranno diluiti proporzionalmente al numero di Azioni di Risparmio oggetto di Conversione, secondo quanto indicato nel successivo paragrafo 11;
- per l'ipotesi in cui successivamente alla Conversione Facoltativa non si procedesse alla Conversione Obbligatoria (in ragione del mancato avveramento della condizione relativa al complessivo valore di liquidazione delle Azioni di Risparmio per le quali sarà eventualmente esercitato il diritto di recesso indicata ai successivi paragrafi 8.4 e 9.4 e la mancata rinuncia da parte della Società), le Azioni di Risparmio in circolazione al termine del periodo per l'esercizio della Conversione Facoltativa potrebbero presentare un grado di liquidità particolarmente ridotto, con il conseguente rischio di revoca dalla quotazione da parte di Borsa Italiana S.p.A.;
- la valutazione dell'operazione da parte degli azionisti risente di molteplici variabili, tra le quali: l'esistenza di due categorie di Azioni di Risparmio con differenti caratteristiche patrimoniali e di capitalizzazione, l'esistenza di molteplici alternative a disposizione dei possessori di Azioni di Risparmio (Conversione Facoltativa, Conversione Obbligatoria, diritto di recesso nonché possibilità di vendita delle azioni sul mercato) e l'incertezza circa il possibile andamento futuro del corso delle azioni ordinarie.

4. Quantitativo di Azioni di Risparmio detenute dall'azionista di controllo ai sensi dell'art. 93 del TUF e dalla Società.

Alla data della presente relazione illustrativa nessun soggetto esercita il controllo su RCS ai sensi dell'art. 93 del TUF.

Alla data della presente relazione illustrativa la Società detiene n. 3.390.119 Azioni di Risparmio di Categoria A, pari a circa lo 0,63% del capitale sociale e a circa l'11,55% del capitale rappresentato da Azioni di Risparmio di Categoria A; tali azioni saranno oggetto di Conversione Obbligatoria.

Alla data della presente relazione illustrativa la Società non detiene Azioni di Risparmio di Categoria B.

5. Intenzione dell'azionista di controllo di svolgere attività di compravendita sul mercato di Azioni di Risparmio.

Tale sezione non è applicabile in quanto, come indicato al precedente paragrafo 4, alla data della presente relazione illustrativa nessun soggetto esercita il controllo su RCS ai sensi dell'art. 93 del TUF.

6. Eventuali impegni a convertire assunti dai possessori di Azioni di Risparmio.

Alla data della presente relazione illustrativa non sono stati assunti impegni ad aderire alla Conversione Facoltativa da parte dei possessori di Azioni di Risparmio.

Tale sezione non è applicabile alla Conversione Obbligatoria in quanto tutte le Azioni di Risparmio verranno automaticamente convertite in azioni ordinarie.

7. Dividendi distribuiti negli ultimi cinque anni alle azioni ordinarie e alle Azioni di Risparmio.

La Società non ha distribuito dividendi negli ultimi cinque anni.

8. Conversione delle Azioni di Risparmio di Categoria A.

Si riportano di seguito i principali termini e condizioni della Conversione delle Azioni di Risparmio di Categoria A.

8.1. Termini di conversione e criteri di determinazione.

Il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato di proporre agli azionisti:

- la Conversione Facoltativa delle Azioni di Risparmio di Categoria A in azioni ordinarie, con godimento regolare, secondo un rapporto di conversione pari a 1 azione ordinaria per ciascuna Azione di Risparmio di Categoria A, con pagamento di un conguaglio di Euro 0,26, nonché
- con riferimento alle Azioni di Risparmio di Categoria A in circolazione al termine del periodo per l'esercizio della Conversione Facoltativa, la Conversione Obbligatoria in azioni ordinarie, con godimento regolare, secondo un rapporto di conversione pari a 0,77 azione ordinaria per ciascuna Azione di Risparmio di Categoria A, senza pagamento di alcun conguaglio e senza riduzione del capitale sociale.

Per la determinazione dei termini di conversione, il Consiglio di Amministrazione della Società si è avvalso anche delle analisi e considerazioni dell'*advisor* finanziario Citigroup Global Markets Limited che, ai fini dell'assunzione dell'incarico, ha dichiarato l'assenza di conflitti di interesse e di situazioni tali da compromettere la propria indipendenza nonché l'assenza di qualsivoglia rapporto di correlazione con la Società.


Per la determinazione dei termini di conversione, il Consiglio di Amministrazione ha preso in considerazione i seguenti elementi:

- le motivazioni a sostegno della proposta di Conversione, come illustrate al precedente paragrafo 1;
- le caratteristiche patrimoniali e amministrative delle Azioni di Risparmio di Categoria A rispetto alle azioni ordinarie, come illustrate al precedente paragrafo 2;
- l'andamento delle quotazioni delle Azioni di Risparmio di Categoria A rispetto alle quotazioni delle azioni ordinarie a partire dal 10 luglio 2013, data successiva all'aumento di capitale della Società e, fra l'altro, data di inizio delle negoziazioni delle Azioni di Risparmio di Categoria B da esso rivenienti, e fino al 28 marzo 2014;
- le condizioni e le caratteristiche delle operazioni di conversione avvenute nel mercato italiano in passato, con particolare riferimento ai premi impliciti nei termini di conversione calcolati tenendo conto (i) dei prezzi alle date di riferimento delle relative operazioni e (ii) della media dei prezzi rilevata in orizzonti temporali sufficientemente estesi da mitigare effetti distorsivi di breve termine (uno, tre e sei mesi);
- l'obiettivo di incentivare i possessori di Azioni di Risparmio che decideranno di incrementare il proprio investimento nella Società optando per la Conversione Facoltativa, che prevede il versamento di un conguaglio in denaro, attraverso il riconoscimento di un premio implicito più elevato rispetto a quello previsto per la Conversione Obbligatoria.

Ai fini delle proprie analisi, l'*advisor* finanziario ha utilizzato come data ultima di riferimento del prezzo di mercato delle azioni ordinarie e delle Azioni di Risparmio di Categoria A il 28 marzo 2014, che coincide con la data della riunione del Consiglio di Amministrazione che, a mercato chiuso, ha approvato la proposta di Conversione.

8.1.1. Andamento delle quotazioni di mercato delle azioni di Risparmio di Categoria A e delle azioni ordinarie RCS.

Il grafico sotto riportato mostra l'andamento dello sconto delle Azioni di Risparmio di Categoria A rispetto alle azioni ordinarie RCS a partire dal 10 luglio 2013, data successiva all'aumento di capitale della Società e, fra l'altro, data di inizio delle negoziazioni delle Azioni di Risparmio di Categoria B da esso rivenienti, fino al 28 marzo 2014.



Durante il periodo in esame, a fronte di un'evoluzione positiva del prezzo delle azioni ordinarie (pari a circa il 32%), il prezzo di mercato delle Azioni di Risparmio di Categoria A ha registrato una *performance* fortemente positiva (pari a circa il 95%) che ha determinato la riduzione dello sconto rispetto alle azioni ordinarie dal 49,1% (al 10 luglio 2013) al 24,8% (al 28 marzo 2014). In particolare, è stato osservato un sostanziale aumento dei volumi trattati sul mercato e un incremento del prezzo delle Azioni di Risparmio di Categoria A a seguito dell'*Investor Day* del 12 marzo 2014, con una variazione positiva pari a circa il 13% nel solo periodo 12-28 marzo 2014.

8.1.2. Premi impliciti nei termini di conversione.

L'operazione proposta è stata articolata in modo da riconoscere un premio implicito di conversione per i possessori di Azioni di Risparmio di Categoria A.

Nella tabella sottostante sono illustrati i premi impliciti nei termini di conversione della Conversione Facoltativa e della Conversione Obbligatoria delle Azioni di Risparmio di Categoria A rispetto ai prezzi di chiusura del 28 marzo 2014 e rispetto alle medie dei prezzi osservati su diversi periodi fino al 28 marzo 2014.

	Conversione Facoltativa	Conversione Obbligatoria
Rapporto di conversione	1,00x	0,77x
Conguaglio per azione	€0,26	-
Prezzo al 28 marzo 2014	€1,28	€1,28
Premio implicito su prezzo al 28 marzo 2014 ⁽¹⁾	12,7%	2,4%
Prezzo medio a 1 mese	€1,18	€1,18

¹ Premio implicito su prezzo al 28 marzo 2014, conversione facoltativa: rapporto $(a-b-c) / c$ ove a = prezzo al 28 marzo 2014 dell'azione ordinaria, b = conguaglio per azione, c = prezzo al 28 marzo 2014 dell'azione di risparmio.

Premio implicito su prezzo al 28 marzo 2014, conversione obbligatoria: $[(a \times b) / c] - 1$ ove a = rapporto di conversione, b = prezzo dell'azione ordinaria al 28 marzo 2014, c = prezzo dell'azione di risparmio al 28 marzo 2014.

Premio implicito su prezzo medio a 1 mese ^{(2) (3)}	19,6%	9,1%
Prezzo medio a 3 mesi	€0,98	€0,98
Premio implicito su prezzo medio a 3 mesi ^{(2) (4)}	31,7%	21,8%
Prezzo medio a 6 mesi	€0,86	€0,86
Premio implicito su prezzo medio a 6 mesi ^{(2) (5)}	42,7%	33,2%
Prezzo medio dall'aumento di capitale	€0,78	€0,78
Premio implicito su prezzo medio dall'aumento di capitale ^{(2) (6)}	46,8%	38,7%

In assenza di tali premi impliciti, e facendo riferimento ai soli prezzi di mercato al 28 marzo 2014, i termini di conversione sarebbero stati i seguenti:

- quanto alla Conversione Facoltativa, 1 azione ordinaria per ciascuna Azione di Risparmio di Categoria A, con pagamento di un conguaglio di Euro 0,422;
- quanto alla Conversione Obbligatoria, 0,752 azioni ordinarie per ciascuna Azione di Risparmio di Categoria A.

Nella successiva tabella è altresì evidenziato lo sconto implicito nei termini di conversione proposti rispetto al prezzo di mercato delle azioni ordinarie al 28 marzo 2014:

- nel caso di Conversione Facoltativa, i possessori delle Azioni di Risparmio di Categoria A, a fronte di un contributo rappresentato da 1 azione del valore, al 28 marzo 2014, di circa Euro 1,28 e dal pagamento di un conguaglio di Euro 0,26, riceveranno 1 azione ordinaria del valore, al 28 marzo 2014, di circa Euro 1,70 con uno sconto implicito di Euro 0,16 (pari a circa il 9,5% del valore dell'azione ordinaria);
- nel caso di Conversione Obbligatoria, i possessori delle Azioni di Risparmio di Categoria A, a fronte di un contributo rappresentato da circa 1,30 azione del valore, al 28 marzo 2014, di circa Euro 1,66, riceveranno 1 azione ordinaria del valore, al 28 marzo 2014, di circa Euro 1,70 con uno sconto implicito di circa Euro 0,04 (pari a circa il 2,3% del valore dell'azione ordinaria).

	Conversione Facoltativa	Conversione Obbligatoria
Prezzo azioni ordinarie al 28 marzo 2014 (A)	€1,70	€1,70
Prezzo azioni di risparmio A al 28 marzo 2014 (B)	€1,28	€1,28
Rapporto di conversione (C)	1,00x	0,77x

² Premio implicito su prezzo medio, conversione facoltativa: rapporto $(a-b-c) / c$ ove a = prezzo medio dell'azione ordinaria, b = conguaglio per azione, c = prezzo medio dell'azione di risparmio.

Premio implicito su prezzo medio, conversione obbligatoria: $[(a \times b) / c] - 1$ ove a = rapporto di conversione, b = prezzo medio dell'azione ordinaria, c = prezzo medio dell'azione di risparmio.

³ Prezzo medio a 1 mese calcolato sul periodo dal 1° marzo 2014 al 28 marzo 2014. I giorni di chiusura del mercato non sono stati presi in considerazione ai fini del calcolo.

⁴ Prezzo medio a 3 mesi calcolato sul periodo dal 29 dicembre 2013 al 28 marzo 2014. I giorni di chiusura del mercato non sono stati presi in considerazione ai fini del calcolo.

⁵ Prezzo medio a 6 mesi calcolato sul periodo dal 29 settembre 2013 al 28 marzo 2014. I giorni di chiusura del mercato non sono stati presi in considerazione ai fini del calcolo.

⁶ Prezzo medio dall'aumento di capitale calcolato sul periodo dal 10 luglio 2013 al 28 marzo 2014. I giorni di chiusura del mercato non sono stati presi in considerazione ai fini del calcolo.


Conguaglio (D)	€0,26	-
Contributo in azioni (B / C = E)	€1,28	€1,66
Contributo totale (D + E = F)	€1,54	€1,66
Premio offerto (A - F = G)	€0,16	€0,04
Sconto implicito (G / A = H)	9,5%	2,3%

Si segnala in ogni caso che la presenza di eventuali diverse condizioni di mercato successivamente al 28 marzo 2014 potrebbe modificare la misura dei suddetti premi impliciti di conversione fino a determinarne il potenziale annullamento.

8.1.3. Analisi di precedenti operazioni di conversione.

Ai fini delle proprie determinazioni il Consiglio di Amministrazione, anche sulla scorta delle analisi effettuate dall'*advisor* finanziario, ha preso in esame un campione di operazioni di conversione di azioni di risparmio in azioni ordinarie effettuate nel mercato italiano tra il 1999 (anno successivo all'entrata in vigore del TUF) e la data di annuncio dell'operazione. Tale campione comprende 16 operazioni di conversione obbligatoria e 10 operazioni di conversione facoltativa.

Nel grafico seguente sono riportati (i) gli intervalli dei premi impliciti incorporati nei termini di conversione di tali operazioni rispetto ai diversi prezzi di mercato di riferimento, (ii) le relative mediane e (iii) i premi impliciti incorporati nei termini di conversione previsti per la Conversione Facoltativa e la Conversione Obbligatoria delle Azioni di Risparmio di Categoria A: sostanzialmente nella totalità dei casi, rientrano all'interno degli intervalli osservati per operazioni analoghe realizzate in precedenza sul mercato.



8.1.4. Conclusioni.

Sulla base di quanto esposto, il Consiglio di Amministrazione ritiene che i rapporti di conversione delle Azioni di Risparmio di Categoria A proposti siano nell'interesse di tutti gli azionisti e della Società.

In particolare, in entrambi i casi di Conversione, i possessori di Azioni di Risparmio di Categoria A beneficeranno di termini di conversione più favorevoli rispetto a quelli impliciti

nelle contrattazioni di mercato a far data dall'esecuzione dell'aumento di capitale del luglio 2013 e in archi temporali più brevi; inoltre, come già indicato, nei termini di conversione delle Azioni di Risparmio di Categoria A sono incorporati premi impliciti in linea con quelli riconosciuti in operazioni analoghe realizzate in precedenza sul mercato.

Infine si fa presente che l'operazione di Conversione proposta offre ai possessori di Azioni di Risparmio di Categoria A l'opportunità di cristallizzare il valore atteso dall'incasso di futuri dividendi in quanto, in coerenza con i principi fondamentali della finanza, si ritiene che gli attuali prezzi di mercato – considerati ai fini della determinazione dei termini di conversione – già incorporino le aspettative del mercato in relazione ai dividendi futuri dalle Azioni di Risparmio di Categoria A alla luce dei relativi privilegi patrimoniali. Si consideri, infatti, che le Azioni di Risparmio di Categoria A presentano uno sconto rispetto al prezzo di mercato delle azioni ordinarie diverso da quello delle Azioni di Risparmio di Categoria B anche in ragione del diverso contenuto dei privilegi patrimoniali statutariamente riconosciuti alle diverse categorie di Azioni di Risparmio.

8.2. Conguaglio di conversione e relativi criteri di determinazione.

La Conversione Facoltativa delle Azioni di Risparmio di Categoria A prevede il pagamento di un conguaglio di Euro 0,26 per azione da parte dei possessori di Azioni di Risparmio di Categoria A. Ai fini della determinazione dei termini di Conversione Facoltativa delle Azioni di Risparmio di Categoria A si rinvia a quanto esposto al precedente paragrafo 8.1 in ordine alla determinazione dei termini di conversione.

La Conversione Obbligatoria delle Azioni di Risparmio di Categoria A non prevede il pagamento di alcun conguaglio da parte dei possessori di Azioni di Risparmio di Categoria A.

8.3. Modalità di esercizio della Conversione delle Azioni di Risparmio di Categoria A.

La Conversione delle Azioni di Risparmio di Categoria A avverrà per il tramite di Monte Titoli S.p.A. che darà istruzioni agli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata presso i quali sono depositate le Azioni di Risparmio di Categoria A.

A eccezione del conguaglio previsto per il caso di Conversione Facoltativa, le operazioni di Conversione avverranno senza alcun onere a carico degli azionisti, salvo l'eventuale onere per l'arrotondamento per eccesso, se richiesto.

8.3.1. Modalità di esercizio della Conversione Facoltativa delle Azioni di Risparmio di Categoria A.

Il periodo di esercizio della Conversione Facoltativa sarà concordato dalla Società con Borsa Italiana S.p.A. e, in ogni caso, non potrà avere inizio prima dell'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera dell'Assemblea Straordinaria della Società che approva i termini e le condizioni della Conversione Facoltativa.

Tale periodo e le modalità attraverso le quali i possessori di Azioni di Risparmio di Categoria A potranno esercitare la Conversione Facoltativa verranno indicati nella relazione che verrà successivamente pubblicata ai sensi dell'art. 72, comma 4, del Regolamento Emittenti entro il giorno di borsa aperta antecedente l'inizio del periodo di esercizio della Conversione Facoltativa.

In ragione del fatto che la Società considera unitariamente le operazioni di Conversione Facoltativa e di Conversione Obbligatoria, in quanto funzionali a realizzare tutti gli obiettivi indicati al precedente paragrafo 1, l'efficacia della Conversione Facoltativa delle Azioni di Risparmio di Categoria A è condizionata all'approvazione, ai sensi dell'art. 146, comma 1, lett.

b), del TUF, della Conversione Obbligatoria da parte dell'Assemblea Speciale dei possessori di Azioni di Risparmio di Categoria A, secondo quanto indicato al successivo paragrafo 8.4.

La data di efficacia della Conversione Facoltativa delle Azioni di Risparmio di Categoria A sarà concordata con Borsa Italiana S.p.A. e sarà resa nota mediante avviso pubblicato sul sito *internet* della Società e sul quotidiano il Corriere della Sera, ai sensi dell'art. 72, comma 4, del Regolamento Emittenti. A tale data le Azioni di Risparmio di Categoria A per le quali sarà stata esercitata la Conversione Facoltativa saranno revocate dalle quotazioni sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e le azioni ordinarie rinvenienti dalla Conversione Facoltativa verranno negoziate sul medesimo Mercato Telematico Azionario.

8.3.2. Modalità di esercizio della Conversione Obbligatoria delle Azioni di Risparmio di Categoria A.

La Conversione Obbligatoria avrà ad oggetto le sole Azioni di Risparmio di Categoria A in circolazione al termine del periodo per l'esercizio della Conversione Facoltativa.

A tal fine gli intermediari presso i quali i possessori di Azioni di Risparmio di Categoria A tengono i propri conti assegneranno agli stessi il numero di azioni ordinarie derivante dall'applicazione del rapporto di conversione previsto per la Conversione Obbligatoria con, ove necessario, arrotondamento per difetto all'unità di azione ordinaria immediatamente inferiore. Le frazioni di azioni ordinarie non assegnate a seguito dell'arrotondamento per difetto saranno monetizzate per incarico della Società in base al valore risultante dalla media dei prezzi ufficiali registrati in borsa dalle azioni ordinarie nei primi tre giorni successivi alla data di effetto della Conversione Obbligatoria.

La Società si attiverà, anche attraverso l'utilizzo di azioni proprie, per salvaguardare la possibilità per i titolari di una sola Azione di Risparmio di Categoria A che ne faranno esplicita richiesta al loro intermediario di ottenere la frazione necessaria per l'arrotondamento all'unità superiore di azione, al fine di poter mantenere la qualità di socio. Tutti gli altri azionisti potranno richiedere, previo pagamento del relativo controvalore, l'arrotondamento per eccesso nel limite delle frazioni disponibili.

L'efficacia della Conversione Obbligatoria delle Azioni di Risparmio di Categoria A è condizionata all'avveramento delle condizioni di efficacia indicate al successivo paragrafo 8.4.

La data di efficacia della Conversione Obbligatoria delle Azioni di Risparmio di Categoria A sarà concordata con Borsa Italiana S.p.A. e sarà resa nota mediante avviso pubblicato sul sito *internet* della Società e sul quotidiano il Corriere della Sera, ai sensi dell'art. 72, comma 5, del Regolamento Emittenti. A tale data le Azioni di Risparmio di Categoria A in circolazione al termine del periodo per l'esercizio della Conversione Facoltativa non saranno più negoziate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e le azioni ordinarie rinvenienti dalla Conversione Obbligatoria verranno negoziate sul medesimo Mercato Telematico Azionario.

8.4. Condizioni di efficacia della Conversione delle Azioni di Risparmio di Categoria A.

La Conversione Facoltativa e la Conversione Obbligatoria delle Azioni di Risparmio di Categoria A sono condizionate all'approvazione, ai sensi dell'art. 146, comma 1, lett. b), del TUF, della Conversione Obbligatoria da parte dell'Assemblea Speciale dei possessori di Azioni di Risparmio di Categoria A convocata, in unica convocazione, per il 6 maggio 2014.

Inoltre, la Conversione Obbligatoria delle Azioni di Risparmio di Categoria A è subordinata alla circostanza per cui il complessivo valore di liquidazione, ai sensi dell'art. 2437-ter del codice civile, delle azioni per le quali sarà eventualmente esercitato il diritto di recesso da parte dei possessori delle Azioni di Risparmio di Categoria A non ecceda Euro 3.000.000,00 (tale importo verrà incrementato della eventuale differenza, se positiva, tra l'importo di Euro

2.000.000,00 e il complessivo valore di liquidazione delle azioni per le quali sarà eventualmente esercitato il diritto di recesso da parte dei possessori delle Azioni di Risparmio di Categoria B, secondo quanto indicato al successivo paragrafo 9.4).

La Società renderà noti i dati relativi al quantitativo di azioni oggetto di recesso e, quindi, l'avveramento ovvero il mancato avveramento delle condizioni di efficacia, mediante avviso pubblicato sul sito *internet* della Società e sul quotidiano il Corriere della Sera entro quindici giorni lavorativi dalla chiusura del periodo per l'esercizio del diritto di recesso.

La condizione concernente il complessivo valore di liquidazione delle azioni per le quali sarà eventualmente esercitato il diritto di recesso è posta nell'esclusivo interesse della Società la quale avrà, pertanto, facoltà di rinunciarvi dandone comunicazione mediante avviso pubblicato sul sito *internet* della Società e sul quotidiano il Corriere della Sera entro quindici giorni lavorativi dalla chiusura del periodo per l'esercizio del diritto di recesso.

8.5. *Quantitativo delle Azioni di Risparmio di Categoria A da convertire e delle azioni ordinarie.*

Subordinatamente al verificarsi delle condizioni di efficacia indicate al precedente paragrafo 8.4, tutte le Azioni di Risparmio di Categoria A (pari a n. 29.349.593) saranno convertite in azioni ordinarie, con godimento regolare, aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione alle date di efficacia della Conversione Facoltativa e della Conversione Obbligatoria.

Il numero di azioni ordinarie che verrà emesso ad esito della Conversione delle Azioni di Risparmio di Categoria A dipenderà (i) dal grado di adesione alla Conversione Facoltativa e (ii) dall'esecuzione o meno della Conversione Obbligatoria.

A titolo meramente indicativo, si rappresenta che:

- in caso di integrale adesione alla Conversione Facoltativa delle Azioni di Risparmio di Categoria A saranno emesse n. 28.569.865 azioni ordinarie;
- in caso di mancata adesione alla Conversione Facoltativa ed esecuzione della Conversione Obbligatoria delle Azioni di Risparmio di Categoria A saranno emesse n. 22.599.186 azioni ordinarie.

8.6. *Andamento nell'ultimo semestre dei prezzi delle Azioni di Risparmio di Categoria A.*

Il grafico riportato al precedente paragrafo 8.1.1 evidenzia l'andamento delle Azioni di Risparmio di Categoria A nel semestre compreso tra il 27 settembre 2013 e il 28 marzo 2014.

8.7. *Incentivi alla Conversione delle Azioni di Risparmio di Categoria A.*

Non sono previsti particolari incentivi alla Conversione Facoltativa. Si veda il precedente paragrafo 8.1 con riferimento alla determinazione del premio implicito di conversione.

La presente sezione non è applicabile alla Conversione Obbligatoria.

8.8. *Principali destinazioni che la Società intende assegnare al ricavo netto della Conversione delle Azioni di Risparmio di Categoria A.*

La Società intende utilizzare l'eventuale liquidità riveniente dalla Conversione Facoltativa per la gestione operativa generale e/o per il parziale rimborso dell'indebitamento esistente.

8.9. *Diritto di recesso.*

La Conversione Obbligatoria, determinando una modifica dello Statuto sociale riguardante i diritti di voto e di partecipazione dei possessori di Azioni di Risparmio di Categoria A, farà sorgere, ove approvata, il diritto di recesso in capo ai possessori di Azioni di Risparmio di Categoria A che non abbiano concorso all'adozione della deliberazione della relativa Assemblea Speciale, ai sensi dell'art. 2437, comma 1, lettera g) del codice civile. Si precisa che, in conformità a quanto previsto dall'art. 127-*bis*, comma 3, del TUF, si intenderà non aver concorso all'approvazione della deliberazione, e pertanto legittimato all'esercizio del diritto di recesso, colui a cui favore sia stata effettuata la registrazione in conto delle Azioni di Risparmio di Categoria A successivamente alla data indicata nell'art. 83-*sexies*, comma 2, TUF (c.d. *record date*, ovvero successivamente al 24 aprile 2014) ma prima dell'apertura dei lavori dell'Assemblea Speciale chiamata a deliberare sulla Conversione.

Poiché l'efficacia della Conversione Obbligatoria delle Azioni di Risparmio di Categoria A è subordinata all'avveramento delle condizioni di efficacia descritte al precedente paragrafo 8.4, anche l'esercizio del diritto di recesso da parte dei possessori di Azioni di Risparmio di Categoria A sarà subordinato all'avveramento delle medesime condizioni.

8.9.1. *Valore di liquidazione delle Azioni di Risparmio di Categoria A.*

Qualora risultino avverate le condizioni di efficacia indicate al precedente paragrafo 8.4, il valore di liquidazione delle Azioni di Risparmio di Categoria A oggetto di recesso sarà reso noto nei termini previsti dalla disciplina vigente. Il predetto valore di liquidazione verrà determinato ai sensi dell'art. 2437-*ter*, comma 3, del codice civile facendo esclusivo riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura sul mercato azionario nei sei mesi che precedono la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea Speciale dei possessori di Azioni di Risparmio di Categoria A.

8.9.2. *Modalità per l'esercizio del diritto di recesso.*

Ai sensi dell'art. 2437-*bis* del codice civile, i soggetti legittimati all'esercizio del diritto di recesso potranno esercitare il proprio diritto, per tutte o parte delle azioni possedute, mediante lettera raccomandata (di seguito, la "**Dichiarazione di Recesso**") che dovrà essere spedita presso la sede legale della Società entro quindici giorni dalla data dell'iscrizione della delibera dell'Assemblea Straordinaria.

Fermo restando quanto previsto all'art. 127-*bis* del TUF, l'azionista recedente dovrà allegare alla Dichiarazione di Recesso un'ideale comunicazione, rilasciata da un intermediario autorizzato, che attesti (i) la titolarità in conto delle azioni oggetto di recesso il giorno dell'assemblea la cui delibera ha legittimato l'esercizio del diritto di recesso e (ii) la titolarità in conto delle azioni oggetto di recesso alla data della Dichiarazione di Recesso.

La Dichiarazione di Recesso dovrà contenere le seguenti informazioni:

- le generalità dell'azionista recedente, ivi incluso il codice fiscale;
- il domicilio dell'azionista recedente per le comunicazioni relative alla procedura, ivi incluso il numero di telefono e indirizzo *e-mail*;
- il numero e la categoria di azioni per le quali viene esercitato il diritto di recesso;
- il codice IBAN del conto corrente bancario presso il quale accreditare l'importo del rimborso delle azioni oggetto di recesso.

La Dichiarazione di Recesso dovrà, inoltre, contenere l'indicazione dell'intermediario presso cui sono depositate le azioni oggetto di recesso e una dichiarazione dell'azionista recedente che tali azioni sono libere da pigni o da altri vincoli in favore di terzi. Qualora le azioni oggetto di recesso siano gravate da pigni o da altri vincoli in favore di terzi, l'azionista recedente dovrà,

altresì, allegare alla Dichiarazione di Recesso una dichiarazione del creditore pignoratizio o del soggetto a cui favore sia apposto il vincolo con la quale tale soggetto presti il proprio consenso irrevocabile e incondizionato alla liberazione delle azioni dal pegno e/o dal vincolo e alla relativa liquidazione in conformità alle istruzioni dell'azionista recedente.

Le informazioni relative alle modalità e ai termini dell'esercizio del diritto di recesso non definibili prima della data dell'Assemblea Straordinaria, tra cui la data di effettiva iscrizione della delibera presso il Registro delle Imprese, verranno rese note dalla Società – unitamente alle indicazioni di dettaglio circa i termini e le modalità di esercizio del diritto, nonché di pagamento del corrispettivo – con le modalità previste dalla normativa vigente. In conformità all'articolo 2437-*bis*, comma 3, del codice civile, il recesso non potrà essere esercitato e, se già esercitato, sarà privo di efficacia se, entro novanta giorni, la Società dovesse revocare la delibera che lo legittima.

Nel caso in cui uno o più azionisti esercitino il diritto di recesso, il procedimento di liquidazione si svolgerà in conformità all'articolo 2437-*quater* del codice civile. In particolare, i termini dell'offerta in opzione saranno resi noti con le modalità previste dalla normativa vigente, precisandosi al riguardo che i relativi avvisi saranno pubblicati sul quotidiano il Corriere della Sera, oltre che sul sito *internet* della Società www.rcsmediagroup.it.

9. Conversione delle Azioni di Risparmio di Categoria B.

Si riportano di seguito i principali termini e condizioni della Conversione delle Azioni di Risparmio di Categoria B.

9.1. Termini di conversione e criteri di determinazione.

Il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato di proporre agli azionisti:

- la Conversione Facoltativa delle Azioni di Risparmio di Categoria B in azioni ordinarie, con godimento regolare, secondo un rapporto di conversione pari a 1 azione ordinaria per ciascuna Azione di Risparmio di Categoria B, con pagamento di un conguaglio di Euro 0,68, nonché
- con riferimento alle Azioni di Risparmio di Categoria B in circolazione al termine del periodo per l'esercizio della Conversione Facoltativa, la Conversione Obbligatoria in azioni ordinarie, con godimento regolare, secondo un rapporto di conversione pari a 0,51 azione ordinaria per ciascuna Azione di Risparmio di Categoria B, senza pagamento di alcun conguaglio e senza riduzione del capitale sociale.

Per la determinazione dei termini di conversione, il Consiglio di Amministrazione della Società si è avvalso anche delle analisi e considerazioni dell'*advisor* finanziario Citigroup Global Markets Limited che, ai fini dell'assunzione dell'incarico, ha dichiarato l'assenza di conflitti di interesse e di situazioni tali da compromettere la propria indipendenza nonché l'assenza di qualsivoglia rapporto di correlazione con la Società.

Per la determinazione dei termini di conversione, il Consiglio di Amministrazione ha preso in considerazione i seguenti elementi:


- le motivazioni a sostegno della proposta di Conversione, come illustrate al precedente paragrafo 1;
- le caratteristiche patrimoniali e amministrative delle Azioni di Risparmio di Categoria B rispetto alle azioni ordinarie, come illustrate al precedente paragrafo 2;
- l'andamento delle quotazioni delle Azioni di Risparmio di Categoria B rispetto alle quotazioni delle azioni ordinarie a partire dal 10 luglio 2013, data successiva all'aumento di capitale della Società e, fra l'altro, data di inizio delle negoziazioni delle Azioni di Risparmio di Categoria B da esso rivenienti, e fino al 28 marzo 2014;

- le condizioni e le caratteristiche delle operazioni di conversione avvenute nel mercato italiano in passato, con particolare riferimento ai premi impliciti nei termini di conversione calcolati tenendo conto (i) dei prezzi alle date di riferimento delle relative operazioni e (ii) della media dei prezzi rilevata in orizzonti temporali sufficientemente estesi da mitigare effetti distortivi di breve termine (uno, tre e sei mesi);
- l'obiettivo di incentivare i possessori di Azioni di Risparmio che decideranno di incrementare il proprio investimento nella Società optando per la Conversione Facoltativa, che prevede il versamento di un conguaglio in denaro, attraverso il riconoscimento di un premio implicito più elevato rispetto a quello previsto per la Conversione Obbligatoria.

Ai fini della proprie analisi, l'*advisor* finanziario ha utilizzato come data ultima di riferimento del prezzo di mercato delle azioni ordinarie e delle Azioni di Risparmio di Categoria B il 28 marzo 2014, che coincide con la data della riunione del Consiglio di Amministrazione che, a mercato chiuso, ha approvato la proposta di Conversione.

9.1.1. Andamento delle quotazioni di mercato delle azioni di Risparmio di Categoria B e delle azioni ordinarie RCS.

Il grafico sotto riportato mostra l'andamento dello sconto delle Azioni di Risparmio di Categoria B rispetto alle azioni ordinarie RCS a partire dal 10 luglio 2013, data successiva all'aumento di capitale della Società e, fra l'altro, data di inizio delle negoziazioni delle Azioni di Risparmio di Categoria B da esso rivenienti, fino al 28 marzo 2014.



Durante il periodo in esame, a fronte di un'evoluzione positiva del prezzo delle azioni ordinarie (pari a circa il 32%), il prezzo di mercato delle Azioni di Risparmio di Categoria B ha registrato una *performance* fortemente positiva (pari a circa il 217%)⁽⁷⁾, che ha determinato la riduzione dello sconto rispetto alle azioni ordinarie dal 79,2% (al 10 luglio 2013) al 50,1% (al 28 marzo 2014). In particolare, è stato osservato un sostanziale aumento dei volumi trattati sul mercato e

⁷ Calcolato sulla base del prezzo di sottoscrizione in sede di aumento di capitale delle Azioni di Risparmio di Categoria B pari a Euro 0,268.

un incremento del prezzo delle Azioni di Risparmio di Categoria B a seguito dell'*Investor Day* del 12 marzo 2014, con una variazione positiva pari a circa il 33% nel solo periodo 12-28 marzo 2014.

9.1.2. Premi impliciti nei termini di conversione.

L'operazione proposta è stata articolata in modo da riconoscere un premio implicito di conversione per i possessori di Azioni di Risparmio di Categoria B.

Nella tabella sottostante sono illustrati i premi impliciti nei termini di conversione della Conversione Facoltativa e della Conversione Obbligatoria delle Azioni di Risparmio di Categoria B rispetto ai prezzi di chiusura del 28 marzo 2014 e rispetto alle medie dei prezzi osservati su diversi periodi fino al 28 marzo 2014.

	Conversione Facoltativa	Conversione Obbligatoria
Rapporto di conversione	1,00x	0,51x
Conguaglio per azione	€0,68	-
Prezzo al 28 marzo 2014	€0,85	€0,85
Premio implicito su prezzo al 28 marzo 2014 ⁽⁸⁾	20,2%	2,1%
Prezzo medio a 1 mese	€0,71	€0,71
Premio implicito su prezzo medio a 1 mese ^{(9) (10)}	38,7%	19,4%
Prezzo medio a 3 mesi	€0,59	€0,59
Premio implicito su prezzo medio a 3 mesi ^{(9) (11)}	46,8%	33,5%
Prezzo medio a 6 mesi	€0,51	€0,51
Premio implicito su prezzo medio a 6 mesi ^{(9) (12)}	58,6%	49,0%
Prezzo medio dall'aumento di capitale	€0,46	€0,46
Premio implicito su prezzo medio dall'aumento di capitale ^{(9) (13)}	59,4%	57,3%

In assenza di tali premi impliciti, e facendo riferimento ai soli prezzi di mercato al 28 marzo 2014 i termini di conversione sarebbero stati i seguenti:

- quanto alla Conversione Facoltativa, 1 azione ordinaria per ciascuna Azione di Risparmio di Categoria B, con pagamento di un conguaglio di Euro 0,852;

⁸ Premio implicito su prezzo al 28 marzo 2014, conversione facoltativa: rapporto $(a-b-c) / c$ ove a = prezzo al 28 marzo 2014 dell'azione ordinaria, b = conguaglio per azione, c = prezzo al 28 marzo 2014 dell'azione di risparmio.

Premio implicito su prezzo al 28 marzo 2014, conversione obbligatoria: $[(a \times b) / c] - 1$ ove a = rapporto di conversione, b = prezzo dell'azione ordinaria al 28 marzo 2014, c = prezzo dell'azione di risparmio al 28 marzo 2014.

⁹ Premio implicito su prezzo medio, conversione facoltativa: rapporto $(a-b-c) / c$ ove a = prezzo medio dell'azione ordinaria, b = conguaglio per azione, c = prezzo medio dell'azione di risparmio.

Premio implicito su prezzo medio, conversione obbligatoria: $[(a \times b) / c] - 1$ ove a = rapporto di conversione, b = prezzo medio dell'azione ordinaria, c = prezzo medio dell'azione di risparmio.

¹⁰ Prezzo medio a 1 mese calcolato sul periodo dal 1° marzo 2014 al 28 marzo 2014. I giorni di chiusura del mercato non sono stati presi in considerazione ai fini del calcolo.

¹¹ Prezzo medio a 3 mesi calcolato sul periodo dal 29 dicembre 2013 al 28 marzo 2014. I giorni di chiusura del mercato non sono stati presi in considerazione ai fini del calcolo.

¹² Prezzo medio a 6 mesi calcolato sul periodo dal 29 settembre 2013 al 28 marzo 2014. I giorni di chiusura del mercato non sono stati presi in considerazione ai fini del calcolo.

¹³ Prezzo medio dall'aumento di capitale calcolato sul periodo dal 10 luglio 2013 al 28 marzo 2014. I giorni di chiusura del mercato non sono stati presi in considerazione ai fini del calcolo.

- quanto alla Conversione Obbligatoria, 0,499 azioni ordinarie per ciascuna Azione di Risparmio di Categoria B.

Nella successiva tabella è altresì evidenziato lo sconto implicito nei termini di conversione proposti rispetto al prezzo di mercato delle azioni ordinarie al 28 marzo 2014:

- nel caso di Conversione Facoltativa, i possessori delle Azioni di Risparmio di Categoria B, a fronte di un contributo rappresentato da 1 azione del valore, al 28 marzo 2014, di circa Euro 0,85 e dal pagamento di un conguaglio di Euro 0,68, riceveranno 1 azione ordinaria del valore, al 28 marzo 2014, di circa Euro 1,70 con uno sconto implicito di Euro 0,17 (pari a circa il 10,1% del valore dell'azione ordinaria);
- nel caso di Conversione Obbligatoria, i possessori delle Azioni di Risparmio di Categoria B, a fronte di un contributo rappresentato da circa 1,96 azione del valore, al 28 marzo 2014, di circa Euro 1,67, riceveranno 1 azione ordinaria del valore, al 28 marzo 2014, di circa Euro 1,70 con uno sconto implicito di Euro 0,03 (pari a circa il 2,1% del valore dell'azione ordinaria).


	Conversione Facoltativa	Conversione Obbligatoria
Prezzo azioni ordinarie al 28 marzo 2014 (A)	€1,70	€1,70
Prezzo azioni di risparmio B al 28 marzo 2014 (B)	€0,85	€0,85
Rapporto di conversione (C)	1,00x	0,51x
Conguaglio (D)	€0,68	-
Contributo in azioni (B / C = E)	€0,85	€1,67
Contributo totale (D + E = F)	€1,53	€1,67
Premio offerto (A - F = G)	€0,17	€0,04
Sconto implicito (G / A = H)	10,1%	2,1%

Si segnala in ogni caso che la presenza di eventuali diverse condizioni di mercato successivamente al 28 marzo 2014 potrebbe modificare la misura dei suddetti premi impliciti di conversione fino a determinarne il potenziale annullamento.

9.1.3. *Analisi di precedenti operazioni di conversione.*

Ai fini delle proprie determinazioni il Consiglio di Amministrazione, anche sulla scorta delle analisi effettuate dall'*advisor* finanziario, ha preso in esame un campione di operazioni di conversione di azioni di risparmio in azioni ordinarie effettuate nel mercato italiano tra il 1999 (anno successivo all'entrata in vigore del TUF) e la data di annuncio dell'operazione. Tale campione comprende 16 operazioni di conversione obbligatoria e 10 operazioni di conversione facoltativa.

Il grafico seguente evidenzia (i) gli intervalli dei premi impliciti incorporati nei termini di conversione di tali operazioni rispetto ai diversi prezzi di mercato di riferimento, (ii) le relative mediane e (iii) i premi impliciti incorporati nei termini di conversione previsti per la Conversione Facoltativa e la Conversione Obbligatoria delle Azioni di Risparmio di Categoria B: sostanzialmente nella totalità dei casi, rientrano all'interno degli intervalli osservati per operazioni analoghe realizzate in precedenza sul mercato.



9.1.4. Conclusioni.

Sulla base di quanto esposto, il Consiglio di Amministrazione ritiene che i rapporti di conversione delle Azioni di Risparmio di Categoria B proposti siano nell'interesse di tutti gli azionisti e della Società.

In particolare, in entrambi i casi di Conversione, i possessori di Azioni di Risparmio di Categoria B beneficeranno di termini di conversione più favorevoli rispetto a quelli impliciti nelle contrattazioni di mercato a far data dall'esecuzione dell'aumento di capitale del luglio 2013 e in archi temporali più brevi; inoltre, come già indicato, nei termini di conversione delle Azioni di Risparmio di Categoria B è implicito un premio in linea con quelli riconosciuti in operazioni analoghe realizzate in precedenza sul mercato.

Infine si fa presente che l'operazione di Conversione proposta offre ai possessori di Azioni di Risparmio di Categoria B l'opportunità di cristallizzare il valore atteso dall'incasso di futuri dividendi in quanto, in coerenza con i principi fondamentali della finanza, si ritiene che gli attuali prezzi di mercato – considerati ai fini della determinazione dei termini di conversione – già incorporino le aspettative del mercato in relazione ai dividendi futuri dalle Azioni di Risparmio di Categoria B alla luce dei relativi privilegi patrimoniali. Si consideri, infatti, che le Azioni di Risparmio di Categoria B presentano uno sconto rispetto al prezzo di mercato delle azioni ordinarie diverso da quello delle Azioni di Risparmio di Categoria A anche in ragione del diverso contenuto dei privilegi patrimoniali statutariamente riconosciuti alle diverse categorie di Azioni di Risparmio.

9.2. Conguaglio di conversione e relativi criteri di determinazione.

La Conversione Facoltativa delle Azioni di Risparmio di Categoria B prevede il pagamento di un conguaglio di Euro 0,68 per azione da parte dei possessori di Azioni di Risparmio di Categoria B. Ai fini della determinazione dei termini di Conversione Facoltativa delle Azioni di Risparmio di Categoria B si rinvia a quanto esposto al precedente paragrafo 9.1 in ordine alla determinazione dei termini di conversione.

La Conversione Obbligatoria delle Azioni di Risparmio di Categoria B non prevede il pagamento di alcun conguaglio da parte dei possessori di Azioni di Risparmio di Categoria B.

9.3. Modalità di esercizio della Conversione delle Azioni di Risparmio di Categoria B.

La Conversione delle Azioni di Risparmio di Categoria B avverrà per il tramite di Monte Titoli S.p.A., la quale darà istruzioni agli intermediari, aderenti al sistema di gestione accentrata, presso i quali sono depositate le Azioni di Risparmio di Categoria B.

A eccezione del conguaglio previsto per il caso di Conversione Facoltativa, le operazioni di Conversione avverranno senza alcun onere a carico degli azionisti, salvo l'eventuale onere per l'arrotondamento per eccesso, se richiesto.

9.3.1. Modalità di esercizio della Conversione Facoltativa delle Azioni di Risparmio di Categoria B.

Il periodo di esercizio della Conversione Facoltativa sarà concordato dalla Società con Borsa Italiana S.p.A. e, in ogni caso, non potrà avere inizio prima dell'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera dell'Assemblea Straordinaria della Società che approva i termini e le condizioni della Conversione Facoltativa.

Tale periodo e le modalità attraverso le quali i possessori di Azioni di Risparmio di Categoria B potranno esercitare la Conversione Facoltativa verranno indicati nella relazione che verrà successivamente pubblicata ai sensi dell'art. 72, comma 4, del Regolamento Emittenti entro il giorno di borsa aperta antecedente l'inizio del periodo di esercizio della Conversione Facoltativa.

In ragione del fatto che la Società considera unitariamente le operazioni di Conversione Facoltativa e di Conversione Obbligatoria, in quanto funzionali a realizzare tutti gli obiettivi indicati al precedente paragrafo 1, l'efficacia della Conversione Facoltativa delle Azioni di Risparmio di Categoria B è condizionata all'approvazione, ai sensi dell'art. 146, comma 1, lett. b), del TUF, della Conversione Obbligatoria da parte dell'Assemblea Speciale dei possessori di Azioni di Risparmio di Categoria B, secondo quanto indicato al successivo paragrafo 9.4.

La data di efficacia della Conversione Facoltativa delle Azioni di Risparmio di Categoria B sarà concordata con Borsa Italiana S.p.A. e sarà resa nota mediante avviso pubblicato sul sito *internet* della Società e sul quotidiano il Corriere della Sera, ai sensi dell'art. 72, comma 4, del Regolamento Emittenti. A tale data le Azioni di Risparmio di Categoria B per le quali sarà stata esercitata la Conversione Facoltativa saranno revocate dalle quotazioni sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e le azioni ordinarie rinvenienti dalla Conversione Facoltativa verranno negoziate sul medesimo Mercato Telematico Azionario.

9.3.2. Modalità di esercizio della Conversione Obbligatoria delle Azioni di Risparmio di Categoria B.

La Conversione Obbligatoria avrà ad oggetto le sole Azioni di Risparmio di Categoria B in circolazione al termine del periodo per l'esercizio della Conversione Facoltativa.

A tal fine, gli intermediari presso i quali i possessori di Azioni di Risparmio di Categoria B tengono i propri conti assegneranno agli stessi il numero di azioni ordinarie derivante dall'applicazione del rapporto di conversione previsto per la Conversione Obbligatoria con, ove necessario, arrotondamento per difetto all'unità di azione ordinaria immediatamente inferiore. Le frazioni di azioni ordinarie non assegnate a seguito dell'arrotondamento per difetto saranno monetizzate per incarico della Società in base al valore risultante dalla media dei prezzi ufficiali registrati in borsa dalle azioni ordinarie nei primi tre giorni successivi alla data di effetto della Conversione Obbligatoria.

La Società si attiverà, anche attraverso l'utilizzo di azioni proprie, per salvaguardare la possibilità per i titolari di una sola Azione di Risparmio di Categoria B, che ne faranno esplicita richiesta al loro intermediario, di ottenere la frazione necessaria per l'arrotondamento all'unità superiore di azione, al fine di poter mantenere la qualità di socio. Tutti gli altri azionisti

potranno richiedere, previo pagamento del relativo controvalore, l'arrotondamento per eccesso nel limite delle frazioni disponibili.

L'efficacia della Conversione Obbligatoria delle Azioni di Risparmio di Categoria B è condizionata all'avveramento delle condizioni di efficacia indicate al successivo paragrafo 9.4.

La data di efficacia della Conversione Obbligatoria delle Azioni di Risparmio di Categoria B sarà concordata con Borsa Italiana S.p.A. e sarà resa nota mediante avviso pubblicato sul sito *internet* della Società e sul quotidiano il Corriere della Sera, ai sensi dell'art. 72, comma 5, del Regolamento Emittenti. A tale data le Azioni di Risparmio di Categoria B in circolazione al termine del periodo per l'esercizio della Conversione Facoltativa non saranno più negoziate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e le azioni ordinarie rinvenienti dalla Conversione Obbligatoria verranno negoziate sul medesimo Mercato Telematico Azionario.

9.4. Condizioni di efficacia della Conversione delle Azioni di Risparmio di Categoria B.

La Conversione Facoltativa e la Conversione Obbligatoria delle Azioni di Risparmio di Categoria B sono condizionate all'approvazione, ai sensi dell'art. 146, comma 1, lett. b), del TUF, della Conversione Obbligatoria da parte dell'Assemblea Speciale dei possessori di Azioni di Risparmio di Categoria B convocata, in unica convocazione, per il 6 maggio 2014.

Inoltre, la Conversione Obbligatoria delle Azioni di Risparmio di Categoria B è subordinata alla circostanza per cui il complessivo valore di liquidazione, ai sensi dell'art. 2437-ter del codice civile, delle azioni per le quali sarà eventualmente esercitato il diritto di recesso da parte dei possessori delle Azioni di Risparmio di Categoria B non ecceda Euro 2.000.000,00 (tale importo verrà incrementato della eventuale differenza, se positiva, tra l'importo di Euro 3.000.000,00 e il complessivo valore di liquidazione delle azioni per le quali sarà eventualmente esercitato il diritto di recesso da parte dei possessori delle Azioni di Risparmio di Categoria A, secondo quanto indicato al precedente paragrafo 8.4).

La Società renderà noti i dati relativi al quantitativo di azioni oggetto di recesso e, quindi, l'avveramento ovvero il mancato avveramento delle condizioni di efficacia, mediante avviso pubblicato sul sito *internet* della Società e sul quotidiano il Corriere della Sera entro quindici giorni lavorativi dalla chiusura del periodo per l'esercizio del diritto di recesso.

La condizione concernente il complessivo valore di liquidazione delle azioni per le quali sarà eventualmente esercitato il diritto di recesso è posta nell'esclusivo interesse della Società, la quale avrà, pertanto, facoltà di rinunciarvi dandone comunicazione mediante avviso pubblicato sul sito *internet* della Società e sul quotidiano il Corriere della Sera entro quindici giorni lavorativi dalla chiusura del periodo per l'esercizio del diritto di recesso.

9.5. Quantitativo delle Azioni di Risparmio di Categoria B da convertire e delle azioni ordinarie.

Subordinatamente al verificarsi delle condizioni di efficacia indicate al precedente paragrafo 9.4, tutte le Azioni di Risparmio di Categoria B (pari a n. 77.878.422) saranno convertite in azioni ordinarie, con godimento regolare, aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione alle date di efficacia della Conversione Facoltativa e della Conversione Obbligatoria.

Il numero di azioni ordinarie che verrà emesso ad esito della Conversione delle Azioni di Risparmio di Categoria B dipenderà (i) dal grado di adesione alla Conversione Facoltativa e (ii) dall'esecuzione o meno della Conversione Obbligatoria.

A titolo meramente indicativo, si rappresenta che:

- in caso di integrale adesione alla Conversione Facoltativa delle Azioni di Risparmio di Categoria B saranno emesse 77.878.422 azioni ordinarie;
- in caso di mancata adesione alla Conversione Facoltativa ed esecuzione della Conversione Obbligatoria delle Azioni di Risparmio di Categoria B saranno emesse 39.717.995 azioni ordinarie.

9.6. *Andamento nell'ultimo semestre dei prezzi delle Azioni di Risparmio di Categoria B.*

Il grafico riportato al precedente paragrafo 9.1.1 evidenzia l'andamento delle Azioni di Risparmio di Categoria B nel semestre compreso tra il 27 settembre 2013 e il 28 marzo 2014.

9.7. *Incentivi alla Conversione delle Azioni di Risparmio di Categoria B.*

Non sono previsti particolari incentivi alla Conversione Facoltativa. Si veda il precedente paragrafo 9.1 con riferimento alla determinazione del premio implicito di conversione.

La presente sezione non è applicabile alla Conversione Obbligatoria.

9.8. *Principali destinazioni che la Società intende assegnare al ricavo netto della Conversione delle Azioni di Risparmio di Categoria B.*

La Società intende utilizzare l'eventuale liquidità riveniente dalla Conversione Facoltativa per la gestione operativa generale e/o per il parziale rimborso dell'indebitamento esistente.

9.9. *Diritto di recesso.*

La Conversione Obbligatoria, determinando una modifica dello Statuto sociale riguardante i diritti di voto e di partecipazione dei possessori di Azioni di Risparmio di Categoria B, farà sorgere, ove approvata, il diritto di recesso in capo ai possessori di Azioni di Risparmio di Categoria B che non abbiano concorso all'adozione della deliberazione della relativa Assemblea Speciale, ai sensi dell'art. 2437, comma 1, lettera g) del codice civile. Si precisa che, in conformità a quanto previsto dall'art. 127-bis, comma 3 del TUF, si intenderà non aver concorso all'approvazione della deliberazione, e pertanto legittimato all'esercizio del diritto di recesso, colui a cui favore sia stata effettuata la registrazione in conto delle Azioni di Risparmio di Categoria B successivamente alla data indicata nell'art. 83-sexies, comma 2, TUF (c.d. *record date*, ovvero successivamente al 24 aprile 2014) ma prima dell'apertura dei lavori dell'Assemblea Speciale chiamata a deliberare sulla Conversione.

Poiché l'efficacia della Conversione Obbligatoria delle Azioni di Risparmio di Categoria B è subordinata all'avveramento delle condizioni di efficacia descritte al precedente paragrafo 9.4, anche l'esercizio del diritto di recesso da parte dei possessori di Azioni di Risparmio di Categoria B sarà subordinato all'avveramento delle medesime condizioni.

9.9.1. *Valore di liquidazione delle Azioni di Risparmio di Categoria B.*

Qualora risultino avverate le condizioni di efficacia indicate al precedente paragrafo 9.4, il valore di liquidazione delle Azioni di Risparmio di Categoria B oggetto di recesso sarà reso noto nei termini previsti dalla disciplina vigente. Il predetto valore di liquidazione verrà determinato ai sensi dell'art. 2437-ter, comma 3, del codice civile facendo esclusivo riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura sul mercato azionario nei sei mesi che precedono la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea Speciale dei possessori di Azioni di Risparmio di Categoria B.

9.9.2. Modalità per l'esercizio del diritto di recesso.

Per le informazioni sulle modalità di esercizio del diritto di recesso, si rinvia a quanto riportato nel precedente paragrafo 8.9.2.

10. Effetti della Conversione sui piani di *stock option* aventi ad oggetto Azioni di Risparmio.

Non sono in essere piani di *stock option* aventi ad oggetto Azioni di Risparmio; tale sezione, pertanto, non è applicabile.

11. Composizione del capitale sociale prima e dopo la Conversione.

Il capitale sociale di RCS, pari a Euro 475.134.602,10, interamente sottoscritto e versato, è diviso in n. 424.913.592 azioni ordinarie, n. 29.349.593 Azioni di Risparmio di Categoria A e n. 77.878.422 Azioni di Risparmio di Categoria B, tutte prive dell'indicazione del valore nominale.

Ad esito della Conversione, la ripartizione del capitale sociale dipenderà (i) dal grado di adesione alla Conversione Facoltativa per ciascuna categoria di Azioni di Risparmio e (ii) dall'esecuzione della Conversione Obbligatoria per una o entrambe le categorie di Azioni di Risparmio.

A titolo meramente indicativo, si rappresenta che:

- in caso di integrale adesione alla Conversione Facoltativa con riferimento a entrambe le categorie di Azioni di Risparmio, il capitale sociale sarà diviso in n. 531.361.879 azioni ordinarie (cui corrisponde una percentuale di diluizione degli azionisti ordinari pari al 20,033%);
- in caso di mancata adesione alla Conversione Facoltativa ed esecuzione della Conversione Obbligatoria con riferimento a entrambe le categorie di Azioni di Risparmio, il capitale sociale sarà diviso in n. 487.230.773 azioni ordinarie (cui corrisponde una percentuale di diluizione degli azionisti ordinari pari al 12,790%).

12. Variazione degli assetti proprietari in conseguenza della Conversione.

La Conversione non determinerà alcuna variazione di rilievo negli assetti proprietari della Società.

13. Modifiche statutarie.

In caso di esecuzione della Conversione Facoltativa e/o Obbligatoria con riferimento a una o entrambe le categorie di Azioni di Risparmio, si renderà necessaria la modifica dello Statuto sociale.

La tabella che segue mostra le modifiche statutarie proposte nel caso in cui si proceda sia alla Conversione Facoltativa sia alla Conversione Obbligatoria (i) delle Azioni di Risparmio di Categoria A e delle Azioni di Risparmio di Categoria B; (ii) delle sole Azioni di Risparmio di Categoria A e (iii) delle sole Azioni di Risparmio di Categoria B.

La ripartizione del capitale sociale dipenderà (i) dall'approvazione o meno della proposta di Conversione Obbligatoria da parte di una o entrambe le Assemblee Speciali, e (ii) dal grado di adesione alla Conversione Facoltativa per ciascuna categoria di Azioni di Risparmio.

Testo attuale	Testo proposto nel caso di Conversione integrale sia delle Azioni di Risparmio di Categoria A sia delle Azioni di Risparmio di Categoria B	Testo proposto nel caso di Conversione integrale delle sole Azioni di Risparmio di Categoria A	Testo proposto nel caso di Conversione integrale delle sole Azioni di Risparmio di Categoria B
Articolo 5 (capitale, azioni)	Articolo 5 (capitale, azioni)	Articolo 5 (capitale, azioni)	Articolo 5 (capitale, azioni)
Il capitale sociale è di Euro 475.134.602,10 diviso in n. 424.913.592 azioni ordinarie, n. 29.349.593 Azioni di Risparmio di Categoria A e n. 77.878.422 Azioni di Risparmio di Categoria B, tutte prive dell'indicazione del valore nominale.	Il capitale sociale è di Euro 475.134.602,10 diviso in n. 424.913.592 [●] azioni ordinarie, n. 29.349.593 Azioni di Risparmio di Categoria A e n. 77.878.422 Azioni di Risparmio di Categoria B, tutte prive dell'indicazione del valore nominale.	Il capitale sociale è di Euro 475.134.602,10 diviso in n. 424.913.592 [●] azioni ordinarie, n. 29.349.593 Azioni di Risparmio di Categoria A e n. [●] Azioni di Risparmio di Categoria B, tutte prive dell'indicazione del valore nominale.	Il capitale sociale è di Euro 475.134.602,10 diviso in n. 424.913.592 [●] azioni ordinarie, e n. [●] Azioni di Risparmio di Categoria A e n. 77.878.422 Azioni di Risparmio di Categoria B, tutte prive dell'indicazione del valore nominale.
La società può emettere azioni ordinarie, azioni di risparmio di categoria A (le "Azioni di Risparmio di Categoria A") e azioni di risparmio di categoria B (le "Azioni di Risparmio di Categoria B") e, insieme alle Azioni di Risparmio di Categoria A, le "Azioni di Risparmio").	La società può emettere azioni ordinarie, azioni di risparmio di categoria A (le "Azioni di Risparmio di Categoria A") e azioni di risparmio di categoria B (le "Azioni di Risparmio di Categoria B") e, insieme alle Azioni di Risparmio di Categoria A, le "Azioni di Risparmio").	La società può emettere azioni ordinarie, azioni di risparmio di categoria A (le "Azioni di Risparmio di Categoria A") e azioni di risparmio di categoria B (le "Azioni di Risparmio di Categoria B") e, insieme alle Azioni di Risparmio di Categoria A, le "Azioni di Risparmio").	La società può emettere azioni ordinarie e, azioni di risparmio di categoria A (le "Azioni di Risparmio di Categoria A") e azioni di risparmio di categoria B (le "Azioni di Risparmio di Categoria B") e, insieme alle Azioni di Risparmio di Categoria A, le "Azioni di Risparmio").
Le Azioni di Risparmio attribuiscono ai possessori i diritti previsti dal presente statuto sociale.	Le Azioni di Risparmio attribuiscono ai possessori i diritti previsti dal presente statuto sociale.	Invariato.	Invariato.
Articolo 6 (azioni di risparmio)	Articolo 6 (azioni di risparmio)	Articolo 6 (azioni di risparmio)	Articolo 6 (azioni di risparmio)
Le Azioni di Risparmio sono al portatore salvo diversa disposizione di legge e salvo diversa richiesta dell'azionista.	Le Azioni di Risparmio sono al portatore salvo diversa disposizione di legge e salvo diversa richiesta dell'azionista.	Invariato.	Invariato.
I portatori delle Azioni di Risparmio non hanno diritto di chiedere la convocazione né di intervenire, né di esprimere il voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie.	I portatori delle Azioni di Risparmio non hanno diritto di chiedere la convocazione né di intervenire, né di esprimere il voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie.	Invariato.	Invariato.

Testo attuale	Testo proposto nel caso di Conversione integrale sia delle Azioni di Risparmio di Categoria A sia delle Azioni di Risparmio di Categoria B	Testo proposto nel caso di Conversione integrale delle sole Azioni di Risparmio di Categoria A	Testo proposto nel caso di Conversione integrale delle sole Azioni di Risparmio di Categoria B
In caso di esclusione dalle negoziazioni in Borsa delle Azioni di Risparmio o ordinarie, le Azioni di Risparmio mantengono i propri diritti e le proprie caratteristiche, salvo diversa delibera assembleare.	In caso di esclusione dalle negoziazioni in Borsa delle Azioni di Risparmio o ordinarie, le Azioni di Risparmio mantengono i propri diritti e le proprie caratteristiche, salvo diversa delibera assembleare.	Invariato.	Invariato.
Le Azioni di Risparmio hanno i privilegi di cui al successivo articolo 24.	Le Azioni di Risparmio hanno i privilegi di cui al successivo articolo 24.	Invariato.	Invariato.
Al fine di assicurare ai rappresentanti comuni adeguata informazione sulle operazioni che possono influenzare l'andamento delle quotazioni delle Azioni di Risparmio, ai medesimi saranno inviate tempestivamente, a cura del legale rappresentante o delle persone all'uopo delegate dal Consiglio di Amministrazione, le comunicazioni relative alle predette operazioni.	Al fine di assicurare ai rappresentanti comuni adeguata informazione sulle operazioni che possono influenzare l'andamento delle quotazioni delle Azioni di Risparmio, ai medesimi saranno inviate tempestivamente, a cura del legale rappresentante o delle persone all'uopo delegate dal Consiglio di Amministrazione, le comunicazioni relative alle predette operazioni.	Al fine di assicurare ai rappresentanti comuni adeguata informazione sulle operazioni che possono influenzare l'andamento delle quotazioni delle Azioni di Risparmio, ai medesimi saranno inviate tempestivamente, a cura del legale rappresentante o delle persone all'uopo delegate dal Consiglio di Amministrazione, le comunicazioni relative alle predette operazioni.	Al fine di assicurare ai rappresentanti comuni adeguata informazione sulle operazioni che possono influenzare l'andamento delle quotazioni delle Azioni di Risparmio, ai medesimi saranno inviate tempestivamente, a cura del legale rappresentante o delle persone all'uopo delegate dal Consiglio di Amministrazione, le comunicazioni relative alle predette operazioni.
Articolo 24 (bilancio, utili, acconti dividendi, diritti delle azioni di risparmio)	Articolo 24 23 (bilancio, utili, acconti dividendi, diritti delle azioni di risparmio)	Articolo 24 (bilancio, utili, acconti dividendi, diritti delle azioni di risparmio)	Articolo 24 (bilancio, utili, acconti dividendi, diritti delle azioni di risparmio)

Testo attuale	Testo proposto nel caso di Conversione integrale sia delle Azioni di Risparmio di Categoria A sia delle Azioni di Risparmio di Categoria B	Testo proposto nel caso di Conversione integrale delle sole Azioni di Risparmio di Categoria A	Testo proposto nel caso di Conversione integrale delle sole Azioni di Risparmio di Categoria B
<p>Gli utili netti risultanti dal bilancio, regolarmente approvato, dedotta la quota di riserva legale, devono essere distribuiti alle Azioni di Risparmio secondo l'ordine che segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - alle Azioni di Risparmio di Categoria A fino alla concorrenza di Euro 0,05 per azione; - alle Azioni di Risparmio di Categoria B fino alla concorrenza, per ciascuna azione, del 5% della parità contabile media delle Azioni di Risparmio di Categoria B (intesa come il rapporto di volta in volta esistente tra (aa) l'importo complessivo dei conferimenti a capitale nel tempo effettuati per la sottoscrizione delle Azioni di Risparmio di Categoria B e (bb) il numero complessivo di Azioni di Risparmio di Categoria B esistenti) (di seguito, la "Parità Contabile delle Azioni di Risparmio di Categoria B"). 	<p>Gli utili netti risultanti dal bilancio, regolarmente approvato, dedotta la quota di riserva legale, di cui l'Assemblea deliberi la distribuzione, sono ripartiti fra tutte le azioni ordinarie. devono essere distribuiti alle Azioni di Risparmio secondo l'ordine che segue: agli azionisti</p> <ul style="list-style-type: none"> - alle Azioni di Risparmio di Categoria A fino alla concorrenza di Euro 0,05 per azione; - alle Azioni di Risparmio di Categoria B fino alla concorrenza, per ciascuna azione, del 5% della parità contabile media delle Azioni di Risparmio di Categoria B (intesa come il rapporto di volta in volta esistente tra (aa) l'importo complessivo dei conferimenti a capitale nel tempo effettuati per la sottoscrizione delle Azioni di Risparmio di Categoria B e (bb) il numero complessivo di Azioni di Risparmio di Categoria B esistenti) (di seguito, la "Parità Contabile delle Azioni di Risparmio di Categoria B"). 	<p>Gli utili netti risultanti dal bilancio, regolarmente approvato, dedotta la quota di riserva legale, devono essere distribuiti alle Azioni di Risparmio secondo l'ordine che segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - alle Azioni di Risparmio di Categoria A fino alla concorrenza di Euro 0,05 per azione; - alle Azioni di Risparmio di Categoria B fino alla concorrenza, per ciascuna azione, del 5% della parità contabile media delle Azioni di Risparmio di Categoria B (intesa come il rapporto di volta in volta esistente tra (aa) l'importo complessivo dei conferimenti a capitale nel tempo effettuati per la sottoscrizione delle Azioni di Risparmio di Categoria B e (bb) il numero complessivo di Azioni di Risparmio di Categoria B esistenti) (di seguito, la "Parità Contabile delle Azioni di Risparmio di Categoria B"). 	<p>Gli utili netti risultanti dal bilancio, regolarmente approvato, dedotta la quota di riserva legale, devono essere distribuiti alle Azioni di Risparmio secondo l'ordine che segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - alle Azioni di Risparmio di Categoria A fino alla concorrenza di Euro 0,05 per azione; - alle Azioni di Risparmio di Categoria B fino alla concorrenza, per ciascuna azione, del 5% della parità contabile media delle Azioni di Risparmio di Categoria B (intesa come il rapporto di volta in volta esistente tra (aa) l'importo complessivo dei conferimenti a capitale nel tempo effettuati per la sottoscrizione delle Azioni di Risparmio di Categoria B e (bb) il numero complessivo di Azioni di Risparmio di Categoria B esistenti) (di seguito, la "Parità Contabile delle Azioni di Risparmio di Categoria B").

Testo attuale	Testo proposto nel caso di Conversione integrale sia delle Azioni di Risparmio di Categoria A sia delle Azioni di Risparmio di Categoria B	Testo proposto nel caso di Conversione integrale delle sole Azioni di Risparmio di Categoria A	Testo proposto nel caso di Conversione integrale delle sole Azioni di Risparmio di Categoria B
<p>Gli utili che residuano, di cui l'Assemblea delibera la distribuzione, sono ripartiti fra tutte le azioni ordinarie e le Azioni di Risparmio in modo che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - a ciascuna Azione di Risparmio di Categoria A spetta un dividendo complessivo maggiorato, rispetto a quello delle azioni ordinarie, in misura pari a Euro 0,02; - a ciascuna Azione di Risparmio di Categoria B spetta un dividendo complessivo maggiorato, rispetto a quello delle azioni ordinarie, in misura pari al 2% della Parità Contabile delle Azioni di Risparmio di Categoria B. 	<p>Gli utili che residuano, di cui l'Assemblea delibera la distribuzione, sono ripartiti fra tutte le azioni ordinarie e le Azioni di Risparmio in modo che:</p> <p>— a ciascuna Azione di Risparmio di Categoria A spetta un dividendo complessivo maggiorato, rispetto a quello delle azioni ordinarie, in misura pari a Euro 0,02;</p> <p>— a ciascuna Azione di Risparmio di Categoria B spetta un dividendo complessivo maggiorato, rispetto a quello delle azioni ordinarie, in misura pari al 2% della Parità Contabile delle Azioni di Risparmio di Categoria B.</p>	<p>Gli utili che residuano, di cui l'Assemblea delibera la distribuzione, sono ripartiti fra tutte le azioni ordinarie e le Azioni di Risparmio in modo che:</p> <p>— a ciascuna Azione di Risparmio di Categoria A spetta un dividendo complessivo maggiorato, rispetto a quello delle azioni ordinarie, in misura pari a Euro 0,02;</p> <ul style="list-style-type: none"> - a ciascuna Azione di Risparmio di Categoria B spetta un dividendo complessivo maggiorato, rispetto a quello delle azioni ordinarie, in misura pari al 2% della Parità Contabile delle Azioni di Risparmio di Categoria B. 	<p>Gli utili che residuano, di cui l'Assemblea delibera la distribuzione, sono ripartiti fra tutte le azioni ordinarie e le Azioni di Risparmio in modo che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - a ciascuna Azione di Risparmio di Categoria A spetta un dividendo complessivo maggiorato, rispetto a quello delle azioni ordinarie, in misura pari a Euro 0,02; — a ciascuna Azione di Risparmio di Categoria B spetta un dividendo complessivo maggiorato, rispetto a quello delle azioni ordinarie, in misura pari al 2% della Parità Contabile delle Azioni di Risparmio di Categoria B.
<p>Quando in un esercizio sia stato assegnato a ciascuna Azione di Risparmio di Categoria A un dividendo inferiore ad Euro 0,05 e/o a ciascuna Azione di Risparmio di Categoria B un dividendo per azione inferiore al 5% della Parità Contabile delle Azioni di Risparmio di Categoria B, la differenza è computata in aumento del dividendo privilegiato nei due esercizi successivi.</p>	<p>Quando in un esercizio sia stato assegnato a ciascuna Azione di Risparmio di Categoria A un dividendo inferiore ad Euro 0,05 e/o a ciascuna Azione di Risparmio di Categoria B un dividendo per azione inferiore al 5% della Parità Contabile delle Azioni di Risparmio di Categoria B, la differenza è computata in aumento del dividendo privilegiato nei due esercizi successivi.</p>	<p>Quando in un esercizio sia stato assegnato a ciascuna Azione di Risparmio di Categoria A un dividendo inferiore ad Euro 0,05 e/o a ciascuna Azione di Risparmio di Categoria B un dividendo per azione inferiore al 5% della Parità Contabile delle Azioni di Risparmio di Categoria B, la differenza è computata in aumento del dividendo privilegiato nei due esercizi successivi.</p>	<p>Quando in un esercizio sia stato assegnato a ciascuna Azione di Risparmio di Categoria A un dividendo inferiore ad Euro 0,05 e/o a ciascuna Azione di Risparmio di Categoria B un dividendo per azione inferiore al 5% della Parità Contabile delle Azioni di Risparmio di Categoria B, la differenza è computata in aumento del dividendo privilegiato nei due esercizi successivi.</p>
<p>In caso di distribuzione di riserve le Azioni di Risparmio hanno gli stessi diritti delle altre azioni.</p>	<p>In caso di distribuzione di riserve le Azioni di Risparmio hanno gli stessi diritti delle altre azioni.</p>	<p>Invariato.</p>	<p>Invariato.</p>

Testo attuale	Testo proposto nel caso di Conversione integrale sia delle Azioni di Risparmio di Categoria A sia delle Azioni di Risparmio di Categoria B	Testo proposto nel caso di Conversione integrale delle sole Azioni di Risparmio di Categoria A	Testo proposto nel caso di Conversione integrale delle sole Azioni di Risparmio di Categoria B
La riduzione del capitale sociale per perdite ha effetto sulle Azioni di Risparmio di Categoria A esclusivamente per la parte della perdita che non trova capienza, nell'ordine, nella frazione di capitale rappresentata dalle azioni ordinarie e, per l'eccedenza, nella frazione di capitale rappresentata dalle Azioni di Risparmio di Categoria B.	La riduzione del capitale sociale per perdite ha effetto sulle Azioni di Risparmio di Categoria A esclusivamente per la parte della perdita che non trova capienza, nell'ordine, nella frazione di capitale rappresentata dalle azioni ordinarie e, per l'eccedenza, nella frazione di capitale rappresentata dalle Azioni di Risparmio di Categoria B.	La riduzione del capitale sociale per perdite ha effetto sulle Azioni di Risparmio di Categoria A esclusivamente per la parte della perdita che non trova capienza, nell'ordine, nella frazione di capitale rappresentata dalle azioni ordinarie e, per l'eccedenza, nella frazione di capitale rappresentata dalle Azioni di Risparmio di Categoria B.	La riduzione del capitale sociale per perdite ha effetto sulle Azioni di Risparmio di Categoria A esclusivamente per la parte della perdita che non trova capienza, nell'ordine, nella frazione di capitale rappresentata dalle azioni ordinarie e, per l'eccedenza, nella frazione di capitale rappresentata dalle Azioni di Risparmio di Categoria B.
Possono essere distribuiti acconti sui dividendi in conformità con quanto disposto dalla legge.	Invariato.	Invariato.	Invariato.
Articolo 25 (scioglimento e liquidazione)	Articolo 25 24 (scioglimento e liquidazione)	Articolo 25 (scioglimento e liquidazione)	Articolo 25 (scioglimento e liquidazione)
In caso di scioglimento della società l'Assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri ed i compensi.	Invariato.	Invariato.	Invariato.
<p>Allo scioglimento della società le Azioni di Risparmio hanno prelazione nel rimborso del capitale secondo l'ordine che segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - alle Azioni di Risparmio di Categoria A fino alla concorrenza per azione di Euro 1,00; - alle Azioni di Risparmio di Categoria B fino a concorrenza di un importo per azione pari alla Parità Contabile delle Azioni di Risparmio di Categoria B. 	<p>Allo scioglimento della società le Azioni di Risparmio hanno prelazione nel rimborso del capitale secondo l'ordine che segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - alle Azioni di Risparmio di Categoria A fino alla concorrenza per azione di Euro 1,00; - alle Azioni di Risparmio di Categoria B fino a concorrenza di un importo per azione pari alla Parità Contabile delle Azioni di Risparmio di Categoria B. 	<p>Allo scioglimento della società le Azioni di Risparmio hanno prelazione nel rimborso del capitale secondo l'ordine che segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - alle Azioni di Risparmio di Categoria A fino alla concorrenza per azione di Euro 1,00; - alle Azioni di Risparmio di Categoria B fino a concorrenza di un importo per azione pari alla Parità Contabile delle Azioni di Risparmio di Categoria B. 	<p>Allo scioglimento della società le Azioni di Risparmio hanno prelazione nel rimborso del capitale secondo l'ordine che segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - alle Azioni di Risparmio di Categoria A fino alla concorrenza per azione di Euro 1,00; - alle Azioni di Risparmio di Categoria B fino a concorrenza di un importo per azione pari alla Parità Contabile delle Azioni di Risparmio di Categoria B.

Ove si proceda esclusivamente alla Conversione Facoltativa di entrambe le Categorie di Azioni di Risparmio, si renderà necessario modificare conseguentemente l'art. 5, primo capoverso, dello Statuto sociale, al fine di indicare il numero esatto di azioni ordinarie, di Azioni di Risparmio di Categoria A e di Azioni di Risparmio di Categoria B rivenienti a esito del periodo

di esercizio della Conversione Facoltativa, restando invariate le ulteriori previsioni dello Statuto sociale.

14. Proposta di delibera.

Alla luce di quanto precede, il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera:

“L’Assemblea Straordinaria degli azionisti di RCS MediaGroup S.p.A.:

- tenuto conto di quanto riportato nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione redatta ai sensi dell’art. 72 del Regolamento adottato con delibera CONSOB 14 maggio 1999, n. 11971, come successivamente modificato,

delibera

- 1) di attribuire ai possessori delle n. 29.349.593 Azioni di Risparmio di Categoria A e delle n. 77.878.422 Azioni di Risparmio di Categoria B, tutte prive del valore nominale, subordinatamente al verificarsi della condizione di cui al successivo punto 3), la facoltà di convertire le relative azioni in azioni ordinarie di nuova emissione, con godimento regolare, aventi le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie già in circolazione alla data di esecuzione dell’operazione, in ragione di:

- un rapporto di conversione di 1 azione ordinaria per ogni Azione di Risparmio di Categoria A, con conguaglio di Euro 0,26 per ogni Azione di Risparmio di Categoria A presentata per la conversione, da destinare a riserva sovrapprezzo azioni;

- un rapporto di conversione di 1 azione ordinaria per ogni Azione di Risparmio di Categoria B, con conguaglio di Euro 0,68 per ogni Azione di Risparmio di Categoria B presentata per la conversione, da destinare a riserva sovrapprezzo azioni;*
- 2) di procedere alla conversione obbligatoria delle Azioni di Risparmio di Categoria A e/o delle Azioni di Risparmio di Categoria B eventualmente in circolazione al termine del periodo di esercizio della facoltà di conversione di cui al precedente punto 1) da parte dei relativi possessori, subordinatamente al verificarsi delle condizioni di cui ai successivi punti 3) e 4), in azioni ordinarie di nuova emissione, con godimento regolare, aventi le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie già in circolazione alla data di esecuzione dell’operazione, in ragione di:

- un rapporto di conversione di 0,77 azione ordinaria per ogni Azione di Risparmio di Categoria A, senza pagamento di alcun conguaglio, con arrotondamento per difetto all’unità, e senza riduzione del capitale sociale;

- un rapporto di conversione di 0,51 azione ordinaria per ogni Azione di Risparmio di Categoria B, senza pagamento di alcun conguaglio, con arrotondamento per difetto all’unità, e senza riduzione del capitale sociale;*
- 3) di stabilire che (i) la conversione delle Azioni di Risparmio di Categoria A ai sensi dei precedenti punti 1) e 2) abbia luogo a condizione che la conversione obbligatoria delle Azioni di Risparmio di Categoria A venga approvata, ai sensi dell’art. 146, comma 1, lett. b), del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, dalla relativa Assemblea Speciale e (ii) la conversione delle Azioni di Risparmio di Categoria B ai sensi dei precedenti punti 1) e 2) abbia luogo a condizione che la conversione obbligatoria delle Azioni di Risparmio di Categoria B venga approvata, ai sensi dell’art. 146, comma 1, lett. b), del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, dalla relativa Assemblea Speciale;*
- 4) di stabilire che (i) la conversione obbligatoria delle Azioni di Risparmio di Categoria A ai sensi del precedente punto 2) e la liquidazione dei recessi eventualmente esercitati abbia luogo a condizione che il complessivo valore di liquidazione delle azioni per le*

quali sarà eventualmente esercitato il diritto di recesso da parte dei possessori delle Azioni di Risparmio di Categoria A, determinato ai sensi dell'art. 2437-ter del codice civile, non ecceda Euro 3.000.000,00 (tale importo potrà essere incrementato della eventuale differenza, se positiva, tra l'importo di Euro 2.000.000,00 e il complessivo valore di liquidazione delle azioni per le quali sarà eventualmente esercitato il diritto di recesso da parte dei possessori delle Azioni di Risparmio di Categoria B, secondo quanto indicato al successivo punto (ii)), e (ii) la conversione obbligatoria delle Azioni di Risparmio di Categoria B ai sensi del precedente punto 2) e la liquidazione dei relativi recessi abbia luogo a condizione che il complessivo valore di liquidazione delle azioni per le quali sarà eventualmente esercitato il diritto di recesso da parte dei possessori delle Azioni di Risparmio di Categoria B, determinato ai sensi dell'art. 2437-ter del codice civile, non ecceda Euro 2.000.000,00 (tale importo potrà essere incrementato della eventuale differenza, se positiva, tra l'importo di Euro 3.000.000,00 e il complessivo valore di liquidazione delle azioni per le quali sarà eventualmente esercitato il diritto di recesso da parte dei possessori delle Azioni di Risparmio di Categoria A, secondo quanto indicato al precedente punto (i));

- 5) di modificare, qualora venga data integrale esecuzione alla conversione, ai sensi dei precedenti punti 1) e 2), di entrambe le categorie di Azioni di Risparmio, gli attuali artt. 5, 6, 24 e 25 dello Statuto sociale come segue, abrogando l'art. 6 e procedendo alle conseguenti rinumerazioni:

Testo attuale	Testo proposto nel caso di conversione integrale sia delle Azioni di Risparmio di Categoria A sia delle Azioni di Risparmio di Categoria B
Articolo 5 (capitale, azioni)	Articolo 5 (capitale, azioni)
Il capitale sociale è di Euro 475.134.602,10 diviso in n. 424.913.592 azioni ordinarie, n. 29.349.593 Azioni di Risparmio di Categoria A e n. 77.878.422 Azioni di Risparmio di Categoria B, tutte prive dell'indicazione del valore nominale.	Il capitale sociale è di Euro 475.134.602,10 diviso in n. 424.913.592 [●] azioni ordinarie, n. 29.349.593 Azioni di Risparmio di Categoria A e n. 77.878.422 Azioni di Risparmio di Categoria B, tutte prive dell'indicazione del valore nominale.
La società può emettere azioni ordinarie, azioni di risparmio di categoria A (le "Azioni di Risparmio di Categoria A") e azioni di risparmio di categoria B (le "Azioni di Risparmio di Categoria B" e, insieme alle Azioni di Risparmio di Categoria A, le "Azioni di Risparmio").	La società può emettere azioni ordinarie, azioni di risparmio di categoria A (le "Azioni di Risparmio di Categoria A") e azioni di risparmio di categoria B (le "Azioni di Risparmio di Categoria B" e, insieme alle Azioni di Risparmio di Categoria A, le "Azioni di Risparmio").
Le Azioni di Risparmio attribuiscono ai possessori i diritti previsti dal presente statuto sociale.	Le Azioni di Risparmio attribuiscono ai possessori i diritti previsti dal presente statuto sociale.
Articolo 6 (azioni di risparmio)	Articolo 6 (azioni di risparmio)
Le Azioni di Risparmio sono al portatore salvo diversa disposizione di legge e salvo diversa richiesta dell'azionista.	Le Azioni di Risparmio sono al portatore salvo diversa disposizione di legge e salvo diversa richiesta dell'azionista.
I portatori delle Azioni di Risparmio non hanno diritto di chiedere la convocazione né di intervenire, né di esprimere il voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie.	I portatori delle Azioni di Risparmio non hanno diritto di chiedere la convocazione né di intervenire, né di esprimere il voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie.

Testo attuale	Testo proposto nel caso di conversione integrale sia delle Azioni di Risparmio di Categoria A sia delle Azioni di Risparmio di Categoria B
In caso di esclusione dalle negoziazioni in Borsa delle Azioni di Risparmio o ordinarie, le Azioni di Risparmio mantengono i propri diritti e le proprie caratteristiche, salvo diversa delibera assembleare.	In caso di esclusione dalle negoziazioni in Borsa delle Azioni di Risparmio o ordinarie, le Azioni di Risparmio mantengono i propri diritti e le proprie caratteristiche, salvo diversa delibera assembleare.
Le Azioni di Risparmio hanno i privilegi di cui al successivo articolo 24.	Le Azioni di Risparmio hanno i privilegi di cui al successivo articolo 24.
Al fine di assicurare ai rappresentanti comuni adeguata informazione sulle operazioni che possono influenzare l'andamento delle quotazioni delle Azioni di Risparmio, ai medesimi saranno inviate tempestivamente, a cura del legale rappresentante o delle persone all'uopo delegate dal Consiglio di Amministrazione, le comunicazioni relative alle predette operazioni.	Al fine di assicurare ai rappresentanti comuni adeguata informazione sulle operazioni che possono influenzare l'andamento delle quotazioni delle Azioni di Risparmio, ai medesimi saranno inviate tempestivamente, a cura del legale rappresentante o delle persone all'uopo delegate dal Consiglio di Amministrazione, le comunicazioni relative alle predette operazioni.
Articolo 24 (bilancio, utili, acconti dividendi, diritti delle azioni di risparmio)	Articolo 24 23 (bilancio, utili, acconti dividendi, diritti delle azioni di risparmio)
<p>Gli utili netti risultanti dal bilancio, regolarmente approvato, dedotta la quota di riserva legale, devono essere distribuiti alle Azioni di Risparmio secondo l'ordine che segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - alle Azioni di Risparmio di Categoria A fino alla concorrenza di Euro 0,05 per azione; - alle Azioni di Risparmio di Categoria B fino alla concorrenza, per ciascuna azione, del 5% della parità contabile media delle Azioni di Risparmio di Categoria B (intesa come il rapporto di volta in volta esistente tra (aa) l'importo complessivo dei conferimenti a capitale nel tempo effettuati per la sottoscrizione delle Azioni di Risparmio di Categoria B e (bb) il numero complessivo di Azioni di Risparmio di Categoria B esistenti) (di seguito, la "Parità Contabile delle Azioni di Risparmio di Categoria B"). 	<p>Gli utili netti risultanti dal bilancio, regolarmente approvato, dedotta la quota di riserva legale, di cui l'Assemblea delibera la distribuzione, sono ripartiti fra tutte le azioni ordinarie. devono essere distribuiti alle Azioni di Risparmio secondo l'ordine che segue: agli azionisti</p> <ul style="list-style-type: none"> — alle Azioni di Risparmio di Categoria A fino alla concorrenza di Euro 0,05 per azione; — alle Azioni di Risparmio di Categoria B fino alla concorrenza, per ciascuna azione, del 5% della parità contabile media delle Azioni di Risparmio di Categoria B (intesa come il rapporto di volta in volta esistente tra (aa) l'importo complessivo dei conferimenti a capitale nel tempo effettuati per la sottoscrizione delle Azioni di Risparmio di Categoria B e (bb) il numero complessivo di Azioni di Risparmio di Categoria B esistenti) (di seguito, la "Parità Contabile delle Azioni di Risparmio di Categoria B").
<p>Gli utili che residuano, di cui l'Assemblea delibera la distribuzione, sono ripartiti fra tutte le azioni ordinarie e le Azioni di Risparmio in modo che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - a ciascuna Azione di Risparmio di Categoria A spetti un dividendo complessivo maggiorato, rispetto a quello delle azioni ordinarie, in misura pari a Euro 0,02; - a ciascuna Azione di Risparmio di Categoria B spetti un dividendo complessivo maggiorato, rispetto a quello delle azioni ordinarie, in misura pari al 2% della Parità Contabile delle Azioni di Risparmio di Categoria B. 	<p>Gli utili che residuano, di cui l'Assemblea delibera la distribuzione, sono ripartiti fra tutte le azioni ordinarie e le Azioni di Risparmio in modo che:</p> <ul style="list-style-type: none"> — a ciascuna Azione di Risparmio di Categoria A spetti un dividendo complessivo maggiorato, rispetto a quello delle azioni ordinarie, in misura pari a Euro 0,02; — a ciascuna Azione di Risparmio di Categoria B spetti un dividendo complessivo maggiorato, rispetto a quello delle azioni ordinarie, in misura pari al 2% della Parità Contabile delle Azioni di Risparmio di Categoria B.
Quando in un esercizio sia stato assegnato a ciascuna Azione di Risparmio di Categoria A un dividendo inferiore ad Euro 0,05 e/o a ciascuna Azione di Risparmio di Categoria B un dividendo per azione inferiore al 5% della Parità Contabile delle Azioni di Risparmio di Categoria B, la differenza è computata in aumento del dividendo privilegiato nei due esercizi successivi.	Quando in un esercizio sia stato assegnato a ciascuna Azione di Risparmio di Categoria A un dividendo inferiore ad Euro 0,05 e/o a ciascuna Azione di Risparmio di Categoria B un dividendo per azione inferiore al 5% della Parità Contabile delle Azioni di Risparmio di Categoria B, la differenza è computata in aumento del dividendo privilegiato nei due esercizi successivi.

Testo attuale	Testo proposto nel caso di conversione integrale sia delle Azioni di Risparmio di Categoria A sia delle Azioni di Risparmio di Categoria B
In caso di distribuzione di riserve le Azioni di Risparmio hanno gli stessi diritti delle altre azioni.	In caso di distribuzione di riserve le Azioni di Risparmio hanno gli stessi diritti delle altre azioni.
La riduzione del capitale sociale per perdite ha effetto sulle Azioni di Risparmio di Categoria A esclusivamente per la parte della perdita che non trova capienza, nell'ordine, nella frazione di capitale rappresentata dalle azioni ordinarie e, per l'eccedenza, nella frazione di capitale rappresentata dalle Azioni di Risparmio di Categoria B.	La riduzione del capitale sociale per perdite ha effetto sulle Azioni di Risparmio di Categoria A esclusivamente per la parte della perdita che non trova capienza, nell'ordine, nella frazione di capitale rappresentata dalle azioni ordinarie e, per l'eccedenza, nella frazione di capitale rappresentata dalle Azioni di Risparmio di Categoria B.
Possono essere distribuiti acconti sui dividendi in conformità con quanto disposto dalla legge.	Invariato.
Articolo 25 (scioglimento e liquidazione)	Articolo 25 24 (scioglimento e liquidazione)
In caso di scioglimento della società l'Assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri ed i compensi.	Invariato.
Allo scioglimento della società le Azioni di Risparmio hanno prelazione nel rimborso del capitale secondo l'ordine che segue: - alle Azioni di Risparmio di Categoria A fino alla concorrenza per azione di Euro 1,00; - alle Azioni di Risparmio di Categoria B fino a concorrenza di un importo per azione pari alla Parità Contabile delle Azioni di Risparmio di Categoria B.	Allo scioglimento della società le Azioni di Risparmio hanno prelazione nel rimborso del capitale secondo l'ordine che segue: — alle Azioni di Risparmio di Categoria A fino alla concorrenza per azione di Euro 1,00; — alle Azioni di Risparmio di Categoria B fino a concorrenza di un importo per azione pari alla Parità Contabile delle Azioni di Risparmio di Categoria B.

- 6) *di modificare, qualora venga data esecuzione integrale unicamente alla conversione, ai sensi dei precedenti punti 1) e 2), delle Azioni di Risparmio di Categoria A, gli artt. 5, 6, 24 e 25 dello Statuto sociale come segue:*

Testo attuale	Testo proposto nel caso di conversione integrale delle sole Azioni di Risparmio di Categoria A
Articolo 5 (capitale, azioni)	Articolo 5 (capitale, azioni)
Il capitale sociale è di Euro 475.134.602,10 diviso in n. 424.913.592 azioni ordinarie, n. 29.349.593 Azioni di Risparmio di Categoria A e n. 77.878.422 Azioni di Risparmio di Categoria B, tutte prive dell'indicazione del valore nominale.	Il capitale sociale è di Euro 475.134.602,10 diviso in n. 424.913.592 [●] azioni ordinarie, n. 29.349.593 Azioni di Risparmio di Categoria A e n. [●] Azioni di Risparmio di Categoria B , tutte prive dell'indicazione del valore nominale.
La società può emettere azioni ordinarie, azioni di risparmio di categoria A (le "Azioni di Risparmio di Categoria A") e azioni di risparmio di categoria B (le "Azioni di Risparmio di Categoria B" e, insieme alle Azioni di Risparmio di Categoria A, le "Azioni di Risparmio").	La società può emettere azioni ordinarie, azioni di risparmio di categoria A (le "Azioni di Risparmio di Categoria A") e a Azioni di risparmio di categoria B (le "Azioni di Risparmio di Categoria B" e, insieme alle Azioni di Risparmio di Categoria A , le "Azioni di Risparmio").
Le Azioni di Risparmio attribuiscono ai possessori i diritti previsti dal presente statuto sociale.	Invariato.

Testo attuale	Testo proposto nel caso di conversione integrale delle sole Azioni di Risparmio di Categoria A
Articolo 6 (azioni di risparmio)	Articolo 6 (azioni di risparmio)
Le Azioni di Risparmio sono al portatore salvo diversa disposizione di legge e salvo diversa richiesta dell'azionista.	Invariato.
I portatori delle Azioni di Risparmio non hanno diritto di chiedere la convocazione né di intervenire, né di esprimere il voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie.	Invariato.
In caso di esclusione dalle negoziazioni in Borsa delle Azioni di Risparmio o ordinarie, le Azioni di Risparmio mantengono i propri diritti e le proprie caratteristiche, salvo diversa delibera assembleare.	Invariato.
Le Azioni di Risparmio hanno i privilegi di cui al successivo articolo 24.	Invariato.
Al fine di assicurare ai rappresentanti comuni adeguata informazione sulle operazioni che possono influenzare l'andamento delle quotazioni delle Azioni di Risparmio, ai medesimi saranno inviate tempestivamente, a cura del legale rappresentante o delle persone all'uopo delegate dal Consiglio di Amministrazione, le comunicazioni relative alle predette operazioni.	Al fine di assicurare ai rappresentantei comunei adeguata informazione sulle operazioni che possono influenzare l'andamento delle quotazioni delle Azioni di Risparmio, ai medesimo saranno inviate tempestivamente, a cura del legale rappresentante o delle persone all'uopo delegate dal Consiglio di Amministrazione, le comunicazioni relative alle predette operazioni.
Articolo 24 (bilancio, utili, acconti dividendi, diritti delle azioni di risparmio)	Articolo 24 (bilancio, utili, acconti dividendi, diritti delle azioni di risparmio)
<p>Gli utili netti risultanti dal bilancio, regolarmente approvato, dedotta la quota di riserva legale, devono essere distribuiti alle Azioni di Risparmio secondo l'ordine che segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - alle Azioni di Risparmio di Categoria A fino alla concorrenza di Euro 0,05 per azione; - alle Azioni di Risparmio di Categoria B fino alla concorrenza, per ciascuna azione, del 5% della parità contabile media delle Azioni di Risparmio di Categoria B (intesa come il rapporto di volta in volta esistente tra (aa) l'importo complessivo dei conferimenti a capitale nel tempo effettuati per la sottoscrizione delle Azioni di Risparmio di Categoria B e (bb) il numero complessivo di Azioni di Risparmio di Categoria B esistenti) (di seguito, la "Parità Contabile delle Azioni di Risparmio di Categoria B"). 	<p>Gli utili netti risultanti dal bilancio, regolarmente approvato, dedotta la quota di riserva legale, devono essere distribuiti alle Azioni di Risparmio secondo l'ordine che segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> — alle Azioni di Risparmio di Categoria A fino alla concorrenza di Euro 0,05 per azione; — alle Azioni di Risparmio di Categoria B fino alla concorrenza, per ciascuna azione, del 5% della parità contabile media delle Azioni di Risparmio di Categoria B (intesa come il rapporto di volta in volta esistente tra (aa) l'importo complessivo dei conferimenti a capitale nel tempo effettuati per la sottoscrizione delle Azioni di Risparmio di Categoria B e (bb) il numero complessivo di Azioni di Risparmio di Categoria B esistenti) (di seguito, la "Parità Contabile delle Azioni di Risparmio di Categoria B").
<p>Gli utili che residuano, di cui l'Assemblea deliberi la distribuzione, sono ripartiti fra tutte le azioni ordinarie e le Azioni di Risparmio in modo che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - a ciascuna Azione di Risparmio di Categoria A spetti un dividendo complessivo maggiorato, rispetto a quello delle azioni ordinarie, in misura pari a Euro 0,02; - a ciascuna Azione di Risparmio di Categoria B spetti un dividendo complessivo maggiorato, rispetto a quello delle azioni ordinarie, in misura pari al 2% della Parità Contabile delle Azioni di Risparmio di Categoria B. 	<p>Gli utili che residuano, di cui l'Assemblea deliberi la distribuzione, sono ripartiti fra tutte le azioni ordinarie e le Azioni di Risparmio in modo che:</p> <ul style="list-style-type: none"> — a ciascuna Azione di Risparmio di Categoria A spetti un dividendo complessivo maggiorato, rispetto a quello delle azioni ordinarie, in misura pari a Euro 0,02; - a ciascuna Azione di Risparmio di Categoria B spetti un dividendo complessivo maggiorato, rispetto a quello delle azioni ordinarie, in misura pari al 2% della Parità Contabile delle Azioni di Risparmio di Categoria B.

Testo attuale	Testo proposto nel caso di conversione integrale delle sole Azioni di Risparmio di Categoria A
Quando in un esercizio sia stato assegnato a ciascuna Azione di Risparmio di Categoria A un dividendo inferiore ad Euro 0,05 e/o a ciascuna Azione di Risparmio di Categoria B un dividendo per azione inferiore al 5% della Parità Contabile delle Azioni di Risparmio di Categoria B, la differenza è computata in aumento del dividendo privilegiato nei due esercizi successivi.	Quando in un esercizio sia stato assegnato a ciascuna Azione di Risparmio di Categoria A un dividendo inferiore ad Euro 0,05 e/o a ciascuna Azione di Risparmio di Categoria B un dividendo per azione inferiore al 5% della Parità Contabile delle Azioni di Risparmio di Categoria B , la differenza è computata in aumento del dividendo privilegiato nei due esercizi successivi.
In caso di distribuzione di riserve le Azioni di Risparmio hanno gli stessi diritti delle altre azioni.	Invariato.
La riduzione del capitale sociale per perdite ha effetto sulle Azioni di Risparmio di Categoria A esclusivamente per la parte della perdita che non trova capienza, nell'ordine, nella frazione di capitale rappresentata dalle azioni ordinarie e, per l'eccedenza, nella frazione di capitale rappresentata dalle Azioni di Risparmio di Categoria B.	La riduzione del capitale sociale per perdite ha effetto sulle Azioni di Risparmio di Categoria A esclusivamente per la parte della perdita che non trova capienza; nell'ordine , nella frazione di capitale rappresentata dalle azioni ordinarie e, per l'eccedenza, nella frazione di capitale rappresentata dalle Azioni di Risparmio di Categoria B.
Possono essere distribuiti acconti sui dividendi in conformità con quanto disposto dalla legge.	Invariato.
Articolo 25 (scioglimento e liquidazione)	Articolo 25 (scioglimento e liquidazione)
In caso di scioglimento della società l'Assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri ed i compensi.	Invariato.
Allo scioglimento della società le Azioni di Risparmio hanno prelazione nel rimborso del capitale secondo l'ordine che segue: - alle Azioni di Risparmio di Categoria A fino alla concorrenza per azione di Euro 1,00; - alle Azioni di Risparmio di Categoria B fino a concorrenza di un importo per azione pari alla Parità Contabile delle Azioni di Risparmio di Categoria B.	Allo scioglimento della società le Azioni di Risparmio hanno prelazione nel rimborso del capitale secondo l'ordine che segue : — alle Azioni di Risparmio di Categoria A fino alla concorrenza per azione di Euro 1,00; — alle Azioni di Risparmio di Categoria B fino a concorrenza di un importo per azione pari alla Parità Contabile delle Azioni di Risparmio di Categoria B.

7) *di modificare, qualora venga data esecuzione integrale unicamente alla conversione, ai sensi dei precedenti punti 1) e 2), delle Azioni di Risparmio di Categoria B, gli artt. 5, 6, 24 e 25 dello Statuto sociale come segue:*

Testo attuale	Testo proposto nel caso di conversione integrale delle sole Azioni di Risparmio di Categoria B
Articolo 5 (capitale, azioni)	Articolo 5 (capitale, azioni)
Il capitale sociale è di Euro 475.134.602,10 diviso in n. 424.913.592 azioni ordinarie, n. 29.349.593 Azioni di Risparmio di Categoria A e n. 77.878.422 Azioni di Risparmio di Categoria B, tutte prive dell'indicazione del valore nominale.	Il capitale sociale è di Euro 475.134.602,10 diviso in n. 424.913.592 [●] azioni ordinarie, e n. [●] Azioni di Risparmio di Categoria A e n. 77.878.422 Azioni di Risparmio di Categoria B , tutte prive dell'indicazione del valore nominale.

Testo attuale	Testo proposto nel caso di conversione integrale delle sole Azioni di Risparmio di Categoria B
La società può emettere azioni ordinarie, azioni di risparmio di categoria A (le “Azioni di Risparmio di Categoria A”) e azioni di risparmio di categoria B (le “Azioni di Risparmio di Categoria B” e, insieme alle Azioni di Risparmio di Categoria A, le “Azioni di Risparmio”).	La società può emettere azioni ordinarie e, a Azioni di Risparmio di categoria A (le “Azioni di Risparmio di Categoria A”) e azioni di risparmio di categoria B (le “Azioni di Risparmio di Categoria B” e, insieme alle Azioni di Risparmio di Categoria A, le “Azioni di Risparmio”).
Le Azioni di Risparmio attribuiscono ai possessori i diritti previsti dal presente statuto sociale.	Invariato.
Articolo 6 (azioni di risparmio)	Articolo 6 (azioni di risparmio)
Le Azioni di Risparmio sono al portatore salvo diversa disposizione di legge e salvo diversa richiesta dell’azionista.	Invariato.
I portatori delle Azioni di Risparmio non hanno diritto di chiedere la convocazione né di intervenire, né di esprimere il voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie.	Invariato.
In caso di esclusione dalle negoziazioni in Borsa delle Azioni di Risparmio o ordinarie, le Azioni di Risparmio mantengono i propri diritti e le proprie caratteristiche, salvo diversa delibera assembleare.	Invariato.
Le Azioni di Risparmio hanno i privilegi di cui al successivo articolo 24.	Invariato.
Al fine di assicurare ai rappresentanti comuni adeguata informazione sulle operazioni che possono influenzare l’andamento delle quotazioni delle Azioni di Risparmio, ai medesimi saranno inviate tempestivamente, a cura del legale rappresentante o delle persone all’uopo delegate dal Consiglio di Amministrazione, le comunicazioni relative alle predette operazioni.	Al fine di assicurare ai rappresentantei comuni e adeguata informazione sulle operazioni che possono influenzare l’andamento delle quotazioni delle Azioni di Risparmio, ai medesimo i saranno inviate tempestivamente, a cura del legale rappresentante o delle persone all’uopo delegate dal Consiglio di Amministrazione, le comunicazioni relative alle predette operazioni.
Articolo 24 (bilancio, utili, acconti dividendi, diritti delle azioni di risparmio)	Articolo 24 (bilancio, utili, acconti dividendi, diritti delle azioni di risparmio)
<p>Gli utili netti risultanti dal bilancio, regolarmente approvato, dedotta la quota di riserva legale, devono essere distribuiti alle Azioni di Risparmio secondo l’ordine che segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - alle Azioni di Risparmio di Categoria A fino alla concorrenza di Euro 0,05 per azione; - alle Azioni di Risparmio di Categoria B fino alla concorrenza, per ciascuna azione, del 5% della parità contabile media delle Azioni di Risparmio di Categoria B (intesa come il rapporto di volta in volta esistente tra (aa) l’importo complessivo dei conferimenti a capitale nel tempo effettuati per la sottoscrizione delle Azioni di Risparmio di Categoria B e (bb) il numero complessivo di Azioni di Risparmio di Categoria B esistenti) (di seguito, la “Parità Contabile delle Azioni di Risparmio di Categoria B”). 	<p>Gli utili netti risultanti dal bilancio, regolarmente approvato, dedotta la quota di riserva legale, devono essere distribuiti alle Azioni di Risparmio secondo l’ordine che segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> —alle Azioni di Risparmio di Categoria A fino alla concorrenza di Euro 0,05 per azione; —alle Azioni di Risparmio di Categoria B fino alla concorrenza, per ciascuna azione, del 5% della parità contabile media delle Azioni di Risparmio di Categoria B (intesa come il rapporto di volta in volta esistente tra (aa) l’importo complessivo dei conferimenti a capitale nel tempo effettuati per la sottoscrizione delle Azioni di Risparmio di Categoria B e (bb) il numero complessivo di Azioni di Risparmio di Categoria B esistenti) (di seguito, la “Parità Contabile delle Azioni di Risparmio di Categoria B”).

Testo attuale	Testo proposto nel caso di conversione integrale delle sole Azioni di Risparmio di Categoria B
<p>Gli utili che residuano, di cui l'Assemblea deliberi la distribuzione, sono ripartiti fra tutte le azioni ordinarie e le Azioni di Risparmio in modo che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - a ciascuna Azione di Risparmio di Categoria A spetti un dividendo complessivo maggiorato, rispetto a quello delle azioni ordinarie, in misura pari a Euro 0,02; - a ciascuna Azione di Risparmio di Categoria B spetti un dividendo complessivo maggiorato, rispetto a quello delle azioni ordinarie, in misura pari al 2% della Parità Contabile delle Azioni di Risparmio di Categoria B. 	<p>Gli utili che residuano, di cui l'Assemblea deliberi la distribuzione, sono ripartiti fra tutte le azioni ordinarie e le Azioni di Risparmio in modo che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - a ciascuna Azione di Risparmio di Categoria A spetti un dividendo complessivo maggiorato, rispetto a quello delle azioni ordinarie, in misura pari a Euro 0,02; - a ciascuna Azione di Risparmio di Categoria B spetti un dividendo complessivo maggiorato, rispetto a quello delle azioni ordinarie, in misura pari al 2% della Parità Contabile delle Azioni di Risparmio di Categoria B.
<p>Quando in un esercizio sia stato assegnato a ciascuna Azione di Risparmio di Categoria A un dividendo inferiore ad Euro 0,05 e/o a ciascuna Azione di Risparmio di Categoria B un dividendo per azione inferiore al 5% della Parità Contabile delle Azioni di Risparmio di Categoria B, la differenza è computata in aumento del dividendo privilegiato nei due esercizi successivi.</p>	<p>Quando in un esercizio sia stato assegnato a ciascuna Azione di Risparmio di Categoria A un dividendo inferiore ad Euro 0,05 e/o a ciascuna Azione di Risparmio di Categoria B un dividendo per azione inferiore al 5% della Parità Contabile delle Azioni di Risparmio di Categoria B, la differenza è computata in aumento del dividendo privilegiato nei due esercizi successivi.</p>
<p>In caso di distribuzione di riserve le Azioni di Risparmio hanno gli stessi diritti delle altre azioni.</p>	<p>Invariato.</p>
<p>La riduzione del capitale sociale per perdite ha effetto sulle Azioni di Risparmio di Categoria A esclusivamente per la parte della perdita che non trova capienza, nell'ordine, nella frazione di capitale rappresentata dalle azioni ordinarie e, per l'eccedenza, nella frazione di capitale rappresentata dalle Azioni di Risparmio di Categoria B.</p>	<p>La riduzione del capitale sociale per perdite ha effetto sulle Azioni di Risparmio di Categoria A esclusivamente per la parte della perdita che non trova capienza, nell'ordine, nella frazione di capitale rappresentata dalle azioni ordinarie e, per l'eccedenza, nella frazione di capitale rappresentata dalle Azioni di Risparmio di Categoria B.</p>
<p>Possono essere distribuiti acconti sui dividendi in conformità con quanto disposto dalla legge.</p>	<p>Invariato.</p>
<p>Articolo 25 (scioglimento e liquidazione)</p>	<p>Articolo 25 (scioglimento e liquidazione)</p>
<p>In caso di scioglimento della società l'Assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri ed i compensi.</p>	<p>Invariato.</p>
<p>Allo scioglimento della società le Azioni di Risparmio hanno prelazione nel rimborso del capitale secondo l'ordine che segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - alle Azioni di Risparmio di Categoria A fino alla concorrenza per azione di Euro 1,00; - alle Azioni di Risparmio di Categoria B fino a concorrenza di un importo per azione pari alla Parità Contabile delle Azioni di Risparmio di Categoria B. 	<p>Allo scioglimento della società le Azioni di Risparmio hanno prelazione nel rimborso del capitale secondo l'ordine che segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - alle Azioni di Risparmio di Categoria A fino alla concorrenza per azione di Euro 1,00; - alle Azioni di Risparmio di Categoria B fino a concorrenza di un importo per azione pari alla Parità Contabile delle Azioni di Risparmio di Categoria B.

8) *di modificare, qualora venga data esecuzione non integrale alla conversione, ai sensi del precedente punto 1), di una o entrambe le categorie di Azioni di Risparmio, l'art. 5 dello Statuto sociale al fine di aggiornare il numero di azioni di risparmio e di azioni ordinarie in circolazione ad esito della conversione, restando invariati in tale ipotesi gli artt. 6, 24 e 25 dello Statuto sociale;*

- 9) *di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al suo Presidente e al suo Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro e con facoltà di subdelega, ogni più ampio potere per dare attuazione ed esecuzione alle deliberazioni di cui sopra per il buon fine dell'operazione, ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, il potere di:*
- (i) *definire ulteriori condizioni e modalità della conversione;*
 - (ii) *predisporre e presentare ogni documento richiesto ai fini dell'esecuzione della conversione, ivi incluso il potere di provvedere alla predisposizione e alla presentazione alle competenti autorità di ogni domanda, istanza o documento allo scopo necessario o opportuno;*
 - (iii) *concordare con le autorità competenti i tempi e le modalità esecutive dell'esercizio del diritto di recesso riconosciuto ai possessori di azioni di risparmio ai sensi dell'art. 2437, comma 1, lett. g) del codice civile;*
 - (iv) *ad esito della conversione, inserire nello Statuto sociale il numero esatto delle azioni ordinarie ed eventualmente delle Azioni di Risparmio di Categoria A e/o delle Azioni di Risparmio di Categoria B in circolazione;*
 - (v) *apportare alle deliberazioni adottate ogni modifica e/o integrazione che si rendesse necessaria e/o opportuna, anche a seguito di richiesta di ogni autorità competente ovvero in sede di iscrizione, e in genere, per compiere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, compreso l'incarico di depositare presso il competente Registro delle Imprese lo Statuto sociale aggiornato con la modificazione del capitale sociale”.*

* * *

Milano, 28 marzo 2014

per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Angelo Provasoli